

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
ALMIRANTE: Posizione dei dipendenti del Ministero dell'interno collocati in disponibilità in base alla legge del febbraio 1948. (2505) . . . . .	18471	
ARIOSTO: Vertenza fra le maestranze e i dirigenti della Società Lancia di Torino. (2392) . . . . .	18471	
BELLONI: Ripresa cinematografica in alcune sale di Palazzo Venezia. (2450) . . . . .	18472	
BELLONI: Situazione amministrativa del comune di San Vittore del Lazio. (2433) . . . . .	18472	
BELLONI: Ritardo nelle risposte scritte ad interrogazioni. (2607) . . . . .	18472	
BERNARDI E PIRAZZI MAFFIOLA: Mancata concessione di porto d'armi per fucile da caccia ai cittadini della comunità di Fiemme (Trento). (2530) . . . . .	18473	
BIANCO: Materiale archeologico rinvenuto in provincia di Matera. (1877) . . . . .	18473	
BONOMI ED ALTRI: Crisi del settore oleario. (2404) . . . . .	18474	
BUZZELLI: Concessione di finanziamenti per spettacoli lirici, teatrali e artistici. (1910) . . . . .	18475	
CACCURI E LATANZA: Ammissione nella facoltà di ingegneria di diplomati tecnici. (2193) . . . . .	18476	
CAPALOZZA: Ricostruzione della Torre Angolare del Palazzo della Ragione di Fano. (2125) . . . . .	18477	
CASALINUOVO: Mancata corresponsione degli stipendi ai dipendenti comunali di Platania (Catanzaro). (2481) . . . . .	18478	
CASALINUOVO: Costruzione dell'edificio della pretura di Arena (Catanzaro). (2557) . . . . .	18479	
CASALINUOVO: Lavori pubblici in San Vito Jonio (Catanzaro). (2558) . . . . .	18479	
CASERTA: Rilascio da parte dell'Opera nazionale combattenti di appezzamenti di terreno siti nell'agro giulianese. (2477) . . . . .	18479	
CERAVOLO: Impiego dei fondi iscritti in bilancio per assistenza generica. (2438) . . . . .	18480	
COLITTO: Uso dei pascoli nel comune di Vastogirardi (Campobasso). (2491) . . . . .	18480	
COLITTO: Ricostruzione del ponte sulla strada Sant'Angelo del Pesco - Quadri (Campobasso). (2493) . . . . .	18481	
COLITTO: Lavori pubblici nel comune di Portocannone (Campobasso). (2560) . . . . .	18481	
COLITTO: Sistemazione del cimitero nel comune di Monacilioni (Campobasso). (2562) . . . . .	18481	
COLITTO: Arredamento scolastico nelle scuole elementari di Carpinone (Campobasso). (2563) . . . . .	18481	
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Baranello (Campobasso). (2564) . . . . .	18481	
COLITTO: Costruzione dell'acquedotto nella borgata Trignite del comune di Longano (Campobasso). (2575) . . . . .	18482	
CORBI: Uso del palazzo De Torres sito in Pizzoli (L'Aquila). (2466) . . . . .	18482	
CREMASCHI CARLO E D'AMBROSIO: Graduatorie suppletive nei concorsi a cattedre. (2394) . . . . .	18482	
D'AMBROSIO: Rilascio da parte dell'Opera nazionale combattenti di appezzamenti di terreno siti nell'agro giulianese. (2510) . . . . .	18483	
DEL BO: Tutela delle proprietà dei cittadini italiani in Abissinia. (940) . . . . .	18484	
DELLE FAVE E ALTRI: Situazione degli impiegati non di ruolo dei compartimenti dell'A. N. A. S.. (2632) . . . . .	18485	
DONATINI: Situazione degli impiegati non di ruolo dei compartimenti dell'A. N. A. S.. (2640) . . . . .	18485	
FARINET: Utilizzazione dei fondi E. R. P. destinati all'agricoltura. (1506) . . . . .	18485	
FERRARESE: Ricostruzione della stazione ferroviaria di Treviso. (2603) . . . . .	18486	
GIAMMARCO: Domande di contributo statale per opere di miglioramenti fondiari. (1830) . . . . .	18486	
GIOLITTI: Espulsione di quattro emigrati italiani da Nizza. (2458) . . . . .	18488	
GIOLITTI: Proroga del termine per la presentazione delle domande di « Presenti alle bandiere ». (2476) . . . . .	18488	
GRECO: Restituzione degli organi elettivi alle camere di commercio. (2494) . . . . .	18488	

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

	PAG.
GRECO: Sistemazione del personale non di ruolo dell'A. N. A. S. (2541) . . . . .	18488
GUADALUPI: Destinazione funzionale del Collegio navale ex gil in Brindisi. (1840)	18489
GUADALUPI: Graduatoria ad esaurimento nei concorsi a cattedre (2361) . . . . .	18490
GUADALUPI: Collocamento a riposto dei funzionari civili della marina militare raggiunti dai limiti di età e di servizio. (2527) . . . . .	18491
LATORRE: Pagamento degli stipendi a maestri non di ruolo. (2473) . . . . .	18491
LEONETTI ED ALTRI: Sistemazione degli avventizi dell'A. N. A. S. (2446) . . . . .	18491
MANNIRONI: Ricostruzione della stazione ferroviaria di Arbatax di Tortoli (Nuoro) (2551) . . . . .	18492
MIEVILLE E ROBERTI: Contributi universitari nell'Ateneo di Pisa. (2334) . . . . .	18492
NUMEROSO: Perequazione delle pensioni degli enti locali. (2440) . . . . .	18493
PACATI E VICENTINI: Provvedimenti da adottare per salvare l'abitato e la campagna di Bueggio in Val di Scalve (Bergamo) minacciato da una frana. (2099)	18494
PERLINGIERI: Immissione in ruolo degli insegnanti di scuola media incaricati di italiano e storia. (2344) . . . . .	18494
POLANO: Ampliamento delle attrezzature dell'aeroporto di Fertilia. (2517) . . . . .	18495
PUGLIESE E GIUNTOLI GRAZIA: Crisi del settore oleario. (2403) . . . . .	18495
QUINTIERI ED ALTRI: Crisi del mercato oleario. (2402) . . . . .	18496
ROSELLI E CARRON: Esclusione dai concorsi per reduci dei candidati che hanno perduto la qualifica di ex combattenti. (2356) . . . . .	18497
SAIJA: Esportazione di pomice italiana verso la Francia. (2599) . . . . .	18497
SAMMARTINO: Lavori pubblici nel Molise. (2219) . . . . .	18498
SAMMARTINO: Costruzione del tronco stradale Carovilli-San Mauro sul Trigno. (2189) . . . . .	18499
SAMMARTINO: Ripristino dell'arredamento scolastico nel comune di Carpinone (Campobasso). (2465) . . . . .	18499
VIGORELLI: Provvedimenti assistenziali a favore delle mondariso. (2548) . . . . .	18499
VIVIANI LUCIANA: Rimozione dalla carica del sindaco di Quarto Flegreo (Napoli) rinviato a giudizio per ricettazione. (2451) . . . . .	18500
VOCINO: Benefici in favore degli orfani e delle vedove di guerra. (1973) . . . . .	18500
ZANFAGNINI: Costruzione di una raffineria di petrolio in San Giorgio di Nogaro. (409) . . . . .	18502

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.*  
— « Per sapere quali provvedimenti intende seguire in merito a quegli epurati, che in base alla legge del febbraio 1948 furono collocati in disponibilità per due anni a stipendio dimezzato e cioè se intende rimmetterli in servizio o liquidarli definitivamente ». (2505).

RISPOSTA. — « L'applicazione del provvedimento di collocamento in posizione di disponibilità, previsto dal decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, è stato adottato nei confronti di due dipendenti di questo Ministero; dei quali uno, allo scadere della disponibilità, è stato richiamato in servizio; e l'altro è stato, a sua domanda, collocato a riposo con i benefici disposti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

ARIOSTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda opportuno intervenire per risolvere la vertenza tra le maestranze e i dirigenti della Società Lancia di Torino — vertenza che si trascina ormai da quasi due mesi — accertando, con una severa inchiesta, le responsabilità delle due parti in causa ». (2392).

RISPOSTA. — « Si comunica che a seguito dei vari interventi svolti ad opera di questo Ministero, la vertenza insorta fra la Società Lancia di Torino e le proprie maestranze è stata risolta con accordo firmato in data 4 corrente mese.

« In base a detto accordo le parti, accogliendo le proposte formulate in questa Sede, hanno convenuto che si sarebbero incontrate il 9 maggio 1950 per discutere tutte le richieste di contenuto economico avanzate, a suo tempo, dalle organizzazioni dei lavoratori.

« Da parte sua questo Ministero, su richiesta delle parti, avrebbe provveduto ad iniziare trattative per esaminare le questioni prospettate dagli interessati, in relazione a taluni licenziamenti operati dalla Società qualche tempo fa.

« Per effetto del predetto accordo, risulta che il lavoro è stato ripreso presso gli stabilimenti Lancia di Torino e Bolzano fin dal 5 corrente ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

BELLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere il nome del funzionario che ha firmato il permesso con cui la Direzione generale competente concedeva le riprese cinematografiche per il film « Il figlio di D'Artagnan » in alcune sale di Palazzo Venezia ». (2450).

RISPOSTA. — « Come il Ministero ha già fatto presente il permesso venne dato in assenza del direttore generale delle antichità e belle arti, dal funzionario che lo sostituiva, regolarmente autorizzato a firmare in sua vece, e precisamente dal dottor Michele De Tommaso ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

BELLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Circa la più volte segnalata situazione amministrativa del comune di San Vittore del Lazio e il funzionamento, nei suoi confronti, di quella che — da Frosinone — deve essere l'autorità tutoria della moralità amministrativa e degli interessi legittimi dei contribuenti.

« In particolare, per conoscere se corrisponde al vero:

a) che il segretario comunale Battisti, ora semplicemente allontanato, ha compilato arbitrariamente mandati di pagamento per un ammontare di centinaia di migliaia di lire;

b) che l'approfondimento delle ricerche sulle corresponsabilità e complicità, in ordine all'opera di detto funzionario, resta da fare;

c) che, ugualmente, resta da fare l'esame dei giustificativi nella massa dei piccoli pagamenti fatti — nell'identico clima dei mandati suddetti — e il minuzioso controllo dei vari bilanci di quello sventurato comune ». (2433).

RISPOSTA. — « 1°) Si premette che la Prefettura di Frosinone sin dal gennaio 1950 aveva inviato al comune di San Vittore nel Lazio un apposito commissario allo scopo di disciplinare rigorosamente l'applicazione dei tributi comunali.

« Emersa la prima irregolarità in materia di imposte di consumo, veniva trasferito il segretario comunale ad altra sede e nominato un sorvegliante alla riscossione di dette imposte. Venivano denunciati, altresì, all'autorità giudiziaria sia gli addetti alla gestione delle imposte di cui trattasi sia il segretario comunale.

« Si provvedeva, infine, al recupero in via amministrativa, delle somme indebitamente percepite.

« 2°) Dall'altra ispezione di carattere generale di poi disposta dalla Prefettura, sono state accertate altre responsabilità di ordine amministrativo, contabile e penale, non imputabili al Consiglio comunale, ma singolarmente (seppure in diversa misura) al segretario comunale nonché ad altre persone.

« L'azione svolta dalla Prefettura, a tutela della moralità amministrativa, della legge e dei legittimi interessi dei contribuenti si è, pertanto, già concretata nella pronta ispezione eseguita, che ha consentito la restituzione (con ruolo straordinario di rimborso) di una somma di tributi indebitamente pagati, e il recupero, in corso, di altri considerevoli importi, parte dei quali sono stati già regolarmente versati in Tesoreria.

« È anche in corso la denuncia all'autorità giudiziaria dei responsabili, nonché la contestazione degli addebiti amministrativi veri e propri, l'invio di un sorvegliante alla Collettorìa tesoreria ed il deferimento a procedimento disciplinare del segretario comunale, che è stato intanto sospeso, in via cautelativa, dal grado e dallo stipendio ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

BELLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere cosa ne pensa dell'istanza che intende fargli sin da ora, di stabilire ben sensibili sanzioni disciplinari a carico dei funzionari dei vari Ministeri i quali risultino di non aver messo il Governo in condizione di adempiere al suo dovere, e ai replicati impegni, per l'osservanza del termine regolamentare nel rispondere alle interrogazioni parlamentari avanzate con richieste di risposta scritta, e risultino pertanto responsabili di una pratica di elusione nel controllo parlamentare ». (2607).

RISPOSTA. — « Su 4879 interrogazioni con richiesta di risposta scritta, presentate dall'inizio della legislatura ai due rami del Parlamento, ne sono state esaurite ben 4465, il che dimostra come gli uffici non siano stati inoperosi e come il Governo, ben lontano dal proposito di eludere il controllo parlamentare, abbia compiuto il massimo sforzo per agevolarlo sia nella forma, come nella sostanza.

« I ritardi che ancora permangono nella trasmissione delle risposte sono dovuti a difficoltà di varia natura, sulle quali è stata già richiamata l'attenzione delle Presidenze delle Assemblee. Sarebbe sopra tutto desiderabile, nella formulazione delle interrogazioni, una

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

maggiore aderenza alla lettera ed allo spirito dell'articolo 111 del Regolamento, il che non toglie l'obbligo dei Ministeri di fornire le risposte nei termini regolamentari, sul quale questa Presidenza ha più volte insistito nelle istruzioni e circolari a tale scopo dirette.

« Il Governo non mancherà, nei casi di effettiva e comprovata negligenza dei funzionari, di adottare gli adeguati provvedimenti ».

*Il Sottosegretario di Stato*

ANDREOTTI.

BERNARDI E PIRAZZI MAFFIOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere con quale diritto il questore di Trento rifiutò il porto d'armi per fucile da caccia a quei cittadini della comunità di Fiemme, che non presentino la ricevuta della quota di associazione al comune, e ciò in violazione dell'articolo 18 della Costituzione e in dispregio agli usi civici goduti da tempo immemorabile dai cittadini della comunità di Fiemme, usi riconosciuti nei confronti della Federazione della caccia con sentenza del commissario per la liquidazione degli usi civici in data 31 marzo 1947 e con sentenza 30 luglio 1948 della Corte di appello di Roma, sezione speciale usi civici ». (2530).

RISPOSTA. — « È nota la particolare situazione della comunità generale di Fiemme, come la sentenza del commissario per la liquidazione degli usi civici per le provincie di Trento, Bolzano e Belluno, in data 31 marzo 1947 (resa provvisoriamente esecutiva con sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 6 febbraio 1948), con la quale si riconosce ai cittadini della Valle di Fiemme l'uso civico di caccia, da esercitarsi, però, con le norme della vigente legge sulla caccia, e la costituzione dell'associazione della caccia di Fiemme, intesa a rendersi indipendente dalla Federazione italiana della caccia.

« La comunità aveva chiesto di essere esonerata dal pagamento della tessera di iscrizione alla sezione trentina della sezione provinciale cacciatori di Trento che viene richiesto ai sensi degli articoli 8, 86 e 91 della vigente legge sulla caccia.

« Veniva, infatti, sostenuto che, riconosciuto esistere nella valle l'uso civico di caccia, nel senso che ivi la selvaggina non è *res nullius*, bensì proprietà demaniale della popolazione, la cattura della selvaggina colà non è, per se stessa, soggetta a concessione governativa, come altrove, salvo la normale tassa per il porto d'armi per fucile.

« La sezione locale della Federazione della caccia insisteva, invece, nel sostenere che gli abitanti della Valle di Fiemme dovevano, come gli altri, provvedersi della tessera federale presso la sezione stessa.

« Interpellato sulla questione il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fu ritenuto che il riconoscimento dell'uso civico di caccia ai cittadini della Valle di Fiemme non esentava, per ciò stesso, i cittadini dalla osservanza delle prescritte norme per l'esercizio della caccia.

« Il riconoscimento dell'uso civico, infatti, importa la semplice facoltà dei cittadini di poter liberamente usufruire dei frutti di beni demaniali, che altrimenti sarebbe inibita; ma ciò non implica che l'esercizio di tale godimento non debba essere assoggettato alle norme legislative che regolano l'esercizio stesso, specialmente poi, nel caso in esame, quando la stessa sentenza, che prevede il riconoscimento, dispone che l'uso civico debba esercitarsi secondo le norme della vigente legge.

« In tal senso furono quindi impartite disposizioni al prefetto di Trento, confermando cioè, anche per i cacciatori della Valle di Fiemme, l'obbligatorietà del pagamento della tassa di iscrizione alla sezione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 8, 86 e 91 della vigente legge sulla caccia ».

*Il Ministro*

SCELBA.

BIANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, in accoglimento di analogo voto formulato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Matera, nella tornata del 13 gennaio 1950, e in conformità del disposto dell'articolo 121 del regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, non ritenga opportuno disporre:

a) che il materiale archeologico rinvenuto in provincia di Matera e trasferito a Reggio Calabria, perché fosse controllato e studiato da quella soprintendenza per le antichità e le belle arti, venga definitivamente assegnato al museo nazionale Ridola di Matera, quale unico istituto governativo esistente in Lucania;

b) che tutto il materiale archeologico che in seguito dovesse essere ritrovato in provincia di Matera, sia sempre assegnato al suddetto museo nazionale Ridola ». (1877).

RISPOSTA. — « La questione relativa alla destinazione al museo Rivola di Matera degli oggetti di scavo, oggi conservati nel museo archeologico di Reggio Calabria, è stata di re-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

cente sottoposta al Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

« Detto consesso, pur riconoscendo legittima, in linea di massima, la richiesta della consegna al predetto museo di tali oggetti, non ha potuto non tener conto delle ragioni che sconsigliano la sottrazione al museo nazionale di Reggio di materiali che, ormai da tempo, fanno parte integrante della sua fisiologia scientifica. Il consesso in questione ha quindi proposto che si addivenga ad una soluzione la quale contemperi in via conciliativa le opposte esigenze rappresentate.

« Il Ministero, nel far propria tale proposta, ha provveduto a dare le disposizioni del caso alle competenti Soprintendenze alle antichità di Reggio Calabria e di Taranto, che saranno tenute, pertanto, a regolare mediante intese dirette, la delicata e importante questione, col provvedere, ad esempio, allo scambio di eventuali doppioni di oggetti archeologici, riferendo poi in proposito al Ministero per la definitiva autorizzazione ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

BONOMI, GIUNTOLI GRAZIA, CHIARINI, DE MEO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere:

a) il quantitativo complessivo di olio di oliva, di olio di semi e di semi oleosi contemplato dai permessi di importazione concessi o prorogati a qualsiasi titolo e attualmente in uso;

b) se non ritenga di tener conto del fatto che l'immissione di ulteriori quantitativi di tali importazioni sul mercato nazionale renda la crisi della produzione olearia del tutto irreparabile, con gravi conseguenze economiche e sociali ». (2404).

RISPOSTA. — « Non è possibile poter rispondere nei precisi termini alla domanda contenuta nel punto a); occorre, infatti, tener presente che allo stato attuale, in relazione alle disposizioni emanate dal Ministero del commercio estero, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, l'importazione di semi ed olii alimentari è ammessa come segue:

*Semi oleosi.* — Col regime « a dogana » dai Paesi dell'O.E.C.E. e dai Paesi dell'area della sterlina ed assimilati; in compensazione privata da Paesi, quali Iran e Cina, che non fanno parte dell'area della sterlina o dai Paesi O.E.C.E. Non sono, per contro, ammesse importazioni di semi dall'area del dollaro o

con pagamento in dollari dall'area della sterlina.

*Olii alimentari.* — Sono ammessi solo nei limiti dei contingenti degli accordi commerciali (i quali prevedono i seguenti contingenti d'importazione:

FRANCIA (*Tunisia*): olio di oliva Tonn. 3.000

CONGO BELGA: olii diversi, tra cui gli alimentari (sesamo, arachidi, cotone, palmisti, ricino, boleko, ecc.) : . . . » 3.000

ARGENTINA . . . . . dollari 500.000

TURCHIA: (olio di oliva, sesamo, cotone, girasole) . . . Tonn. 2.000  
(olio di arachide, soja, lino, ricino ed altri olii vegetali) ; . . . . . » 100

o in regime di temporanea per i quantitativi destinati alla riesportazione, previa lavorazione subita negli stabilimenti di raffinazione.

« Per quanto riguarda proroghe di autorizzazione già rilasciate si fa presente che, questo Ministero le concede tanto per le autorizzazioni emesse a valere su conti valutari 50 per cento, quanto per quelle con pagamento in *clearing*, ciò però solamente quando dovesse essere dimostrata l'esistenza di aperture di credito di merce giacente o viaggiante o, comunque, l'esistenza di impegni imprescindibili (trattasi in realtà di casi sporadici). Per quanto concerne particolarmente le compensazioni private bisogna distinguere le autorizzazioni rilasciate in data relativamente recente (a partire dal 16 maggio 1949) da quelle rilasciate in data anteriore.

« Per le prime questo Ministero ha, d'iniziativa, limitato anche la prima proroga (che normalmente spetta alle licenze di c. p.) al pareggio delle operazioni e respinto la richiesta di proroga per le licenze neppure in parte utilizzate.

« Per le seconde, quando, cioè, si tratta di richieste di sistemazione « a pareggio » di operazioni che sono ancora incompiute, siano esse relative a licenze rilasciate tramite il Ministero delle finanze, o mediante emissione di benessere U.I.C., la proroga a pareggio non può non essere in ogni modo concessa, tanto più che nei casi in esame occorre tener presente, anche e principalmente, il lato valutario della questione che non ammette sia preclusa all'operatore la possibilità di bilanciare uno scambio già iniziato.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

« Un accertamento sulla situazione delle autorizzazioni ancora in essere comporterebbe delle indagini molto lunghe e complesse, sia presso i singoli operatori sia presso le varie dogane, senza una particolare utilità ai fini del problema in esame.

« Per quanto riguarda il punto *b*) va anzitutto rilevato che la produzione italiana di olii vegetali è stata sempre rappresentata per la massima parte da olio di oliva, la quale oscilla fortemente da un'annata all'altra, ma che in media si aggira sui 2-2,5 milioni di quintali all'anno.

« Limitata è, per contro, la produzione degli olii alimentari ottenuti dalla spremitura di semi nazionali: circa 50 mila quintali annui in media.

« Peraltro, il consumo di olii alimentari negli anni dell'ante-guerra (media 1936-39) è stato accertato in circa 3,3 milioni di quintali, con una differenza, pertanto, di circa 800 mila quintali importati sia sotto forma di semi, sia come olii.

« La situazione del dopoguerra per quanto concerne la disponibilità di olii alimentari, è sensibilmente peggiorata. Infatti, mentre nell'ante-guerra la disponibilità *pro capite* era di 7,6 chilogrammi (di cui 5,9 chilogrammi di olio di oliva e 1,7 chilogrammi di olio di semi), nel 1949 essa è risultata di appena 4 chilogrammi *pro capite* (di cui 2,3 chilogrammi di olio di oliva e 1,7 di olio di semi).

« Per il 1950, in rapporto al migliore andamento della produzione dell'olio di oliva, stimata in circa 1,8 milioni di quintali, la disponibilità *pro capite* di detto olio risulta salita a circa 4 chilogrammi.

« Resta, peraltro, pur sempre una notevolissima differenza rispetto al consumo normale d'anteguerra (chilogrammi 7,6) che necessariamente deve essere coperta con importazioni dall'estero di semi ed olii.

« Dinanzi alla evidenza delle cifre non è il caso, quindi, di parlare di crisi del mercato oleario per effetto delle importazioni di semi ed olii dall'estero.

« Il problema oleario è visto da questa Amministrazione con quella serietà ed obiettività che esso merita ed, intuitivamente, da un punto di vista degli interessi generali del Paese.

« Pertanto, il ribasso dei prezzi dell'olio di oliva del recente ultimo raccolto rispetto ai prezzi eccezionali del passato va considerato più che altro come un fenomeno conseguente al generale assestamento dei prezzi di mercato. Basti pensare al riguardo che le quotazioni attuali dell'olio di oliva sono, *grasso modo*, di circa 50 volte superiori a quelle dei

prezzi d'anteguerra, e pertanto più o meno in corrispondenza al livello generale dei prezzi.

« Qualora le importazioni di semi oleosi e di olii di semi venissero drasticamente ridotte e dato che il fabbisogno nazionale, per le ragioni dianzi dette, non potrebbe essere completamente coperto, si determinerebbe un immediato sensibile aumento dei prezzi con grave sacrificio dei consumatori che hanno la fortuna di essere produttori in proprio ».

Il Ministro  
LOMBARDO.

BUZZELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se risponda al vero che l'ex podestà repubblicano di Milano, Mario Colombo, ha ricevuto dal Governo, nell'estate 1948, 40 milioni di lire per fare una stagione lirica nel cortile dell'ex seminario di Milano; nella primavera del 1949, 10 milioni di lire, per una serie di concerti in provincia di Udine.

« In caso positivo si desidera conoscere le ragioni che hanno indotto a concedere finanziamenti al predetto Colombo.

« Si desidera, infine, conoscere per quale motivo non vengono resi di pubblica ragione gli elenchi delle persone o delle cooperative ed enti in genere, che hanno ricevuto e ricevono sovvenzioni dal Governo relative a spettacoli teatrali, musicali ed artistici ». (1910).

RISPOSTA. — « 1°) L'attività lirica svolta nell'estate 1948 nel cortile dell'ex seminario di Milano è stata gestita dall'Ente spettacoli lirici e concerti sinfonici popolari, società a responsabilità limitata sorta con rogito del notaio Raimondi n. 49478/9514 del 19 luglio 1948. Detta società, presieduta dal commendator Piero Spreafico del Corno, ha tra i suoi amministratori il dottor Alessandro Bodrero, il dottor Gianni Navone e il signor Furlanetto, vicesegretario generale della Federazione italiana lavoratori dello spettacolo, aderente alla C.G.I.L. Fra i nomi dei soci non figura quello del signor Mario Colombo, al quale però risultano essere stati affidati incarichi di organizzazione tecnico-artistica.

« A detta società sono state corrisposte, sino ad oggi, le seguenti sovvenzioni:

*a*) per 18 concerti sinfonico-vocali svolti nell'Auditorium della Fiera di Milano nella primavera 1948: lire 450.000;

*b*) per 22 recite liriche ed 1 concerto sinfonico effettuati nel cortile dell'ex seminario di Milano nell'estate 1948: lire 28.500.000 (e non lire 40.000.000);

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

c) per 12 concerti sinfonico-corali effettuati nell'autunno 1948 a Bolzano, Merano, Trento, Rovereto, Belluno, Udine, Pordenone, Monfalcone e Gorizia: lire 3.900.000;

d) per 24 concerti sinfonico-corali effettuati nel cortile del Castello Sforzesco e nel salone dell'Istituto dei ciechi di Milano, nonché presso l'Associazione nazionale alpini di Bolzano nell'estate-autunno 1949: lire 10 milioni.

« Movente delle sovvenzioni assegnate al suddetto ente che è stato messo in liquidazione alla fine dell'anno teatrale 1949 è stato di dar lavoro alle masse lavoratrici del teatro milanese in periodi nei quali, normalmente, esse sarebbero disoccupate; e ciò in considerazione anche dell'ordine del giorno formulato dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali (Federazione italiana lavoratori dello spettacolo, Organizzazione nazionale artisti lirici, Sindacato orchestrali di Milano), e dal dottor Bodrero, in una riunione tenutasi negli uffici milanesi della F.I.L.S. presso la locale Camera del lavoro, il 30 maggio 1948.

« 2°) Gli elenchi delle imprese liriche, cooperative liriche, enti e società di concerti cui vengono assegnate sovvenzioni per attività lirica e concertistica, vengono regolarmente resi di pubblica ragione in via ufficiale mediante pubblicazione nel *Bollettino dei servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale* di questa Presidenza ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
ANDREOTTI.

CACCURI E LATANZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre provvedimento legislativo per l'ammissione alla Facoltà di ingegneria dei diplomati tecnici ». (2193).

RISPOSTA. — « Nel febbraio 1945 l'Associazione dei periti industriali di Roma presentò a questo Ministero un memoriale col quale si chiedeva l'ammissione dei periti industriali alla Facoltà di ingegneria.

« Trattandosi di una riforma che contrastava con il vigente ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, la questione venne sottoposta all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che, nell'adunanza dell'11 aprile 1945, espresse parere contrario all'accoglimento della suddetta richiesta e formulò invece il voto, che, in sede di elaborazione della riforma universitaria, venisse attentamente studiata la possibilità di istituire

corsi intermedi tra gli istituti tecnici industriali e le Facoltà d'ingegneria, al duplice scopo di migliorarne la posizione dei periti industriali e di sfollare le Facoltà stesse.

« Successivamente la questione che si era, intanto, ampliata, perché analoga richiesta per l'ammissione all'ingegneria ed all'agricoltura era stata avanzata anche dai geometri, venne nuovamente sottoposta all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che, nell'adunanza del 20 febbraio 1946, rinnovò il suo parere sfavorevole all'accoglimento della richiesta in parola.

« In presenza, tuttavia, di ulteriori istanze delle categorie interessate, ed a seguito anche di voti al riguardo pervenuti da parte della popolazione scolastica degli Istituti tecnici, la questione stessa venne sottoposta all'esame di una apposita Commissione (di cui fecero parte anche i rappresentanti di categoria) la quale con un ordine del giorno approvato all'unanimità nella seduta del 3 dicembre 1946 chiese che si subordinasse ogni revisione delle condizioni di ammissione alle Facoltà di ingegneria — qualunque fosse stata la provenienza dei giovani — all'attuazione di un riordinamento organico di studi, che giustificasse i mutamenti eventuali ed impedisse che si risolvessero in un danno della cultura nazionale.

« Nel prendere atto di quanto sopra, fu dato incarico alla stessa Commissione — opportunamente integrata anche da esponenti dell'istruzione classica e tecnica — di concretare le sue proposte.

« La Commissione, però, nella seduta conclusiva del 30 gennaio 1947, non poté formulare alcuna proposta favorevole alla tesi sostenuta dai periti industriali e dai geometri, perché venne a mancare l'accordo fra i rappresentanti delle Facoltà universitarie e quelli di categoria, sui punti principali della questione, specialmente sulle modalità di una eventuale ammissione alle Università dei predetti diplomati.

« Considerato, quindi, il mancato accordo tra i rappresentanti delle Facoltà universitarie e quelle di categoria, la questione non avrebbe potuto, come è ovvio, essere senz'altro risolta *sic et simpliciter*. Si ravvisava anzi la necessità ch'essa venisse presentata e discussa in sede legislativa a suo tempo, e propriamente in occasione del riordinamento generale degli studi universitari.

« Tuttavia, allo scopo di giungere ad una rapida soluzione, con circolare in data 24 maggio 1947, fu inviato ai rettori delle Università — sedi di Facoltà di ingegneria e di

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

chimica industriale — ed ai direttori dei Politecnici di Milano e Torino — per il parere, uno schema di progetto concernente l'ammissione, con determinate cautele e mediante uno speciale esame, dei diplomati dagli Istituti tecnici industriali, per geometri e nautici alla Facoltà d'ingegneria, e, per quanto concernenti diplomati dagli Istituti tecnici industriali, anche ai corsi di laurea in chimica industriale. Tale schema, naturalmente, non poteva essere considerato definitivo né impegnativo.

« Le autorità accademiche, interpellate, fecero conoscere, con regolare deliberazione, il loro motivato parere e la questione fu nuovamente sottoposta all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Detto organo, nell'adunanza del 16 ottobre 1947 nel prendere atto del risultato dei pareri espressi dagli Atenei interpellati, a grande maggioranza sfavorevoli al progetto, ribadì il suo già ripetutamente espresso parere contrario ad ogni provvedimento che tenda ad una soluzione purchessia della questione, non inquadrata in una riforma generale degli studi, la quale affronti e risolva in modo organico e razionale tutto il problema delle ammissioni dei giovani alle Università e della loro selezione.

« In accoglimento di tale ultimo parere del Consiglio superiore, questo Ministero ritiene che l'esame della questione di cui trattasi debbasi rinviare in sede di riforma generale universitaria ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere il suo pensiero in ordine alla campagna di stampa condotta contro i criteri direttivi ed esecutivi che hanno presieduto alla ricostruzione della torre angolare del Palazzo della Ragione di Fano, in sostituzione di quella settecentesca, distrutta nell'agosto del 1944 da mine tedesche, campagna che suona aspra rampogna al Ministero competente, alla Direzione generale delle belle arti e agli organi regionali della Sovrintendenza ai monumenti; per conoscere, altresì, se ritenga meritate tali censure e, in caso negativo, se e come intenda giustificare e difendere il proprio operato presso la opinione pubblica che, sottoposta ad organizzata e continua pressione, resta facilmente suggestionata, su un terreno così delicato e specifico, che attiene, più che all'estetica, alla storia ed alla scienza urbanistica del restauro ». (2125).

RISPOSTA. — « La campagna di stampa cui si accenna condotta dai giornali locali contro i criteri direttivi ed esecutivi che hanno presieduto alla ricostruzione della Torre angolare del Palazzo della Ragione di Fano, può dal Ministero essere considerata come l'eco della sistematica resistenza che taluni cittadini, per sostenere le loro opposte vedute sull'argomento, hanno creduto di dover sollevare avverso la progettazione adottata dalla pubblica amministrazione.

« Di fronte alla persistenza di tale atteggiamento, che non può giustificare se non con l'intento di creare nella pubblica opinione uno stato d'animo più diffusamente avverso alla progettazione e ai progettisti, il Ministero crede opportuno rilevare, anzitutto, che la questione debba essere veduta sotto un duplice aspetto, tecnico e amministrativo, e come tale debba essere anche considerata da tutti coloro che si inoltrano nel problema in piena buona fede.

« Sotto il punto di vista amministrativo, dalla lunga storia della questione si apprende che il problema della ricostruzione della Torre, vagliato inizialmente dagli uffici tecnici centrali e periferici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e confortato dal parere dell'organo che sostituiva il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, divenne oggetto di pubblico concorso bandito dal comune di Fano, concorso che non dette risultati soddisfacenti, così che nessun concorrente, con deliberazione unanime della Commissione di cui facevano parte anche i sostenitori delle opposte tendenze e quindi dalla Giunta e dal Consiglio comunale, fu dichiarato vincitore.

« Di fronte a tale risultanza, urgendo il problema della ricostruzione il comune pose gli elementi utili emersi dai vari progetti a disposizione di questa Amministrazione, la quale incaricò allora la locale Soprintendenza ai monumenti di Ancona di redigere un proprio progetto, il quale, esaminato dagli organi centrali fu inizialmente approvato per una parte onde poter consentire l'inizio dei lavori.

« Manifestatasi sin da allora l'avversione al progetto da parte di taluni cittadini, i lavori furono sospesi nell'intento di consentire ai predetti la presentazione della soluzione dai medesimi ritenuta migliore.

« Tale contro-progetto non fu però mai presentato, avendo gli interessati, dato il punto cui erano giunti i lavori, declinato l'invito. I lavori, pertanto, con talune lievi modifiche riconosciute opportune nel corso dell'opera,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

continuarono e il Ministero ritenne definita la controversia con gli oppositori.

« Dal punto di vista tecnico, il criterio ritenuto preferibile dall'Amministrazione delle belle arti, in ciò confortata dal parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, era stato sin dal principio quello che la Torre dovesse ricostruirsi nel punto stesso dove era prima della distruzione, e che le concrete prescrizioni costruttive, suggerite appunto dall'alto consesso, fossero quelle di prevedere il portico, la cella campanaria, l'orologio ed una mole intonata all'ambiente, pur senza riprodurre, in mancanza di elementi certi per la sua ricomposizione, in tutti i suoi particolari la Torre del Buonamici.

« Tali criteri furono tenuti presenti dal bando di pubblico concorso comunale e ad essi aderì anche il progetto più tardi apprestato dall'Amministrazione, ed è indubbio, che, presentandosi la duplice soluzione, di ricostruire la torre come era prima della distruzione — secondo i voti degli oppositori — e quella di ricostruirla con aspetto simile pur senza riprodurla nei particolari, non vi era impaccio nella scelta, non ritenendosi consoni ai moderni canoni del restauro procedere al falso storico in architettura.

« Rimase comunque scartata la proposta di coloro che avrebbero preferito fosse il palazzo restaurato con un ipotetico completamento realizzato attraverso la ripetizione delle pentagone di facciata sui due lati dello spigolo al posto della torre: proposta che sarebbe risultata causa di una rilevantissima alterazione della fisionomia tradizionale del palazzo.

« Che poi, sul progetto dell'Amministrazione avessero potuto esprimersi anche gli estranei nessun dubbio fu mai sollevato, tanto che il progetto non fu tenuto segreto bensì posto a disposizione degli eventuali interessati.

« E poi anche provato che l'Amministrazione tenne in considerazione la possibilità di ascoltare altri punti di vista avendo sospeso i lavori ad un certo momento proprio per tale scopo. Infine, in corso d'opera, talune modifiche furono apportate per corrispondere a nuove vedute dei dettagli architettonici come è provato dalla concreta documentazione della complessa storia della questione.

« Il Ministero ha svolto la sua azione nel modo suindicato e ciò può essere sempre controllabile.

« E anche da aggiungere che il Ministero stesso, pur tenendo, in linea generale, nel debito conto il giudizio che il pubblico può dare

al suo operato, non ritiene, nella fattispecie, per ragioni di opportunità, di entrare in polemica nella contesa sorta tra le due parti in contrasto ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere, con l'urgenza che il caso richiede, per eliminare l'inconveniente della mancata corresponsione degli stipendi di parecchi mesi e dei miglioramenti economici ai dipendenti comunali di Platania (Catanzaro), che versano in uno stato di comprensibile gravissimo disagio ». (2481).

RISPOSTA. — « Preliminarmente, si ritiene opportuno chiarire che il mancato pagamento delle competenze ai dipendenti dei comuni sono dovute, nella maggior parte dei casi, a temporanee difficoltà di cassa, causate o dal ritardo con cui, per contingenze locali, sono stati deliberati ed approvati i bilanci e, quindi, dal ritardo con cui possono essere realizzati i tributi locali previsti per il loro pagamento: o dall'impossibilità di compilare i ruoli delle imposte autorizzate dagli organi di tutela, in sede di approvazione dei bilanci predetti, in attesa dell'espletamento della procedura contenziosa per i ricorsi prodotti dai contribuenti avverso gli accertamenti ad essi notificati dalle Amministrazioni comunali.

« Quanto alle possibilità di intervento del Ministero, si precisa:

a) che, alla stregua delle disposizioni legislative vigenti, il Ministero non ha poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni, che, per le cause suesposte, non riescono a corrispondere tempestivamente le competenze dovute al proprio personale;

b) che nei casi di mancato pagamento degli stipendi, compete ai prefetti (e risulta che in ogni caso essi si sono avvalsi dei loro poteri), ogni indagine diretta ad accertare se gli esattori comunali abbiano effettuate le anticipazioni cui essi sono tenuti fino all'ammontare dei ruoli avuti in consegna per la riscossione; e se l'eventuale ritardo nella consegna dei ruoli possa ascrivere a negligenza delle amministrazioni, adottando, in tal caso, provvedimenti sostitutivi a mezzo di commissari.

« Pertanto, si è telegraficamente interessata la Prefettura di Catanzaro ad intervenire, nell'ambito dei suoi poteri, per il pagamento degli stipendi arretrati ai dipendenti del comune di Platania.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

« Il regolare soddisfacimento degli impegni finanziari delle amministrazioni comunali avranno, si confida, una soluzione con l'assetamento della finanza locale, per conseguire la quale apposito disegno di legge (n. 714), già presentato al Senato della Repubblica il 15 novembre 1949, oltre alle provvidenze che riguardano la generalità dei comuni disposte in base al criterio della popolazione residente e destinate, pertanto, a favorire le zone più bisognose (articolo 1), prevede anche speciali provvidenze (articolo 3) in favore dei comuni di montagna, tra i quali è da ritenere che possano essere compresi molti dei comuni della provincia di Catanzaro ».

*Il Ministro*

SCELBA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per risolvere finalmente la questione riguardante la costruzione dell'edificio della Prefettura di Arena (Catanzaro), più volte sollecitata dal Ministero di grazia e giustizia.

« Il relativo progetto è stato predisposto dal Genio civile di Catanzaro fin dal 1934 ». (2557).

RISPOSTA. — Per i lavori relativi alla costruzione dell'edificio da adibirsi a sede della Pretura di Arena (Catanzaro), fu redatto nel 1949 un progetto dell'importo di lire 17.700.000 da finanziarsi coi fondi stanziati a sollievo della disoccupazione. Senonché essendosi esauriti i fondi stessi, non è stato possibile finanziare i lavori in parola, non essendo, poi, stati stanziati ulteriori fondi al titolo anzidetto.

« Pertanto, allo stato della legislazione quest'Amministrazione non ha modo di intervenire in quanto a norma della legge 24 aprile 1941, n. 392, all'esecuzione dei predetti lavori deve provvedere il comune interessato. D'altra parte non è consentito allo Stato di intervenire nel finanziamento relativo a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e ciò perché in essa non è compreso un tal genere di opere. Potrà tuttavia essere adottato eventualmente un favorevole provvedimento nel caso che abbia corso il disegno di legge, ora in corso di studio, per il passaggio a carico dello Stato dell'obbligo della costruzione degli edifici adibiti a sede degli uffici giudiziari ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando intenda finanziare i lavori relativi alla costruzione dell'edificio scolastico in San Vito Jonio (Catanzaro), il cui progetto è stato da tempo approvato.

« Per sapere, altresì, quando intenda accogliere la richiesta di contributo avanzata dallo stesso comune per la costruzione dell'acquedotto e della fognatura.

« Dette opere, ripetutamente da anni sollecitate da quella laboriosa popolazione rurale, rivestono carattere di assoluta necessità ed urgenza, e la sollecita effettuazione allevierebbe notevolmente la grave disoccupazione locale ». (2558).

RISPOSTA. — « Com'è noto i lavori di cui trattasi sono di competenza del comune interessato.

« L'opera di cui alla domanda per ottenere il contributo dello Stato a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa preventivata di lire 37 milioni, ritenuta necessaria per provvedere alla costruzione dell'edificio scolastico di San Vito Jonio non si è potuta comprendere nel programma esecutivo delle opere del genere predisposto per il corrente esercizio finanziario a causa delle limitate disponibilità dei fondi assegnati per tale genere di opere.

« Analogamente si deve dire nei riguardi della domanda di contributo avanzata per l'ampliamento delle fognature.

« Non risulta invece che sia stata presentata domanda di contributo a' sensi della legge anzicitata per la costruzione dell'acquedotto dell'importo preventivo di lire 29 milioni e pertanto nei riguardi di quest'ultima opera non è stata neanche esaminata la possibilità di disporre il contributo medesimo.

« Si è comunque presa nota delle domande di cui sopra per tenerle presenti ai fini di un possibile accoglimento in rapporto alle numerose altre domande qui già pervenute per ottenere gli stessi benefici della legge n. 589 e alle disponibilità dei fondi che saranno assegnati nel prossimo esercizio finanziario. Analogo affidamento potrà essere dato ove dovesse pervenire la domanda di concessione del contributo per i lavori di costruzione dell'acquedotto di cui sopra ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

CASERTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se gli costi che l'Opera nazionale combattenti, Azien-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

da agraria di Licola (Napoli) ha recentemente deciso di ottenere la disponibilità dei fondi di vaste zone dell'agro di Giugliano e di Pozzuoli dati in concessione, e quali provvedimenti intende disporre per evitare una azione che minaccia di condannare alla fame decine di famiglie di agricoltori che in quei terreni hanno profuso anni di lavoro ». (2477).

RISPOSTA. — « Le azioni giudiziarie che l'Opera ha promosso in agro di Giugliano e di Pozzuoli sono state rese necessarie per ricondurre alla normalità le diverse situazioni costitutesi durante il periodo bellico con la sostituzione o abusiva o irregolare, o in ogni caso necessariamente contingente e precaria, di piccoli affittuari in luogo dei regolari concessionari.

« La ripresa della trasformazione agraria, sviluppatasi con gli impianti di vigneti e di frutteti e con l'irrigazione della zona sabbiosa arida, richiede una decongestionamento di tali coltivatori provvisori, senza del quale sarebbero ostacolate le progressive nuove migliorie e si impedirebbe un ordinamento stabile ed equilibrato dei poderi detenuti da grosse famiglie mezzadrili oggi in gran parte inattive e reclamanti lavoro.

« La prima selezione dei partecipanti da disdettare è avvenuta fra quelli più abienti, che conducono altrove terreni, o che esercitano attività che, come quella commerciale o impiegatizia, sono da considerare assolutamente estranee al settore agricolo; è quindi da escludere che decine di famiglie siano minacciate di fame.

« Comunque è stato raccomandato all'O.N.C. di procedere con la massima prudenza e con caritatevole riguardo verso possessori che resterebbero esposti alla miseria se privati del terreno che occupano ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

CERAVOLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, in considerazione del fatto che i sussidi invernali per disoccupati e caro pane vengono oggi elargiti a tutti gli indigenti abili ed inabili al lavoro, lasciando in ogni caso inevitabili lacune e malcontenti; ed in considerazione anche delle ingenti somme spese in tal modo in ciascun paese per l'assistenza, non creda più opportuno autorizzare l'Ente ad elargire detti sussidi dietro impiego di mano d'opera da parte dei disoccupati capaci al lavoro. Resterebbe così limitata l'attuale forma di assistenza agli inabili

e si eviterebbero abusi nella concezione di un guadagno senza lavoro.

« Nel contempo tale sistema permetterebbe di realizzare alcune delle opere pubbliche, che, nonostante la loro importanza, non possono essere eseguite, specie nei piccoli paesi, per deficienza di finanziamenti ». (2438).

RISPOSTA. — « Né la lettera né lo spirito della legge autorizza a impiegare i fondi iscritti in bilancio per assistenza generica in opere pubbliche, le quali, oltre le spese per la mano d'opera, richiedono erogazioni di somme, ugualmente importanti, per l'acquisto di materie prime, assicurazioni, trasporti, contabilità, progettazione e direzione dei lavori.

« Comunque, i detti fondi, anche se fossero impiegati soltanto per la mano d'opera, permetterebbero di fronteggiare la situazione per brevissimo tempo, in quanto le erogazioni, pur contenute al di sotto delle tariffe salariali e subordinate sempre alla effettiva prestazione d'opera dovrebbero essere, in ogni caso, superiori a quelle corrisposte a titolo puramente assistenziale ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere in quale modo intenda regolare per i prossimi anni l'uso dei pascoli nel comune di Vastogirardi (Campobasso), sì che non si ripetano gli inconvenienti da tante parti rilevati ». (2491).

RISPOSTA. — « Per i terreni pascolivi del comune di Vastogirardi, sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ubicati ad altitudine superiore agli 800 metri sul livello del mare, vige il divieto stabilito dall'articolo 66 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia di Campobasso, che limita l'esercizio del pascolo dal maggio a tutto il settembre.

« Tale limitazione è imposta da ragioni protettive della cotica erbosa ai fini della difesa idrogeologica ed anche per non permettere l'eccessivo sfruttamento dei pascoli a danno dei proprietari del bestiame immesso al pascolo.

« Non di meno i proprietari dei terreni pascolivi possono chiedere ed ottenere dall'autorità forestale, secondo l'andamento stagionale, lo spostamento dei termini anzidetti per i bisogni del proprio bestiame ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando si provvederà alla sostituzione delle passerelle esistenti sulla strada Sant'Angelo del Pesco-Quadri (Campobasso) con ponti regolari, quali esistevano prima della guerra ». (2493).

RISPOSTA. — « I lavori di ricostruzione del ponte sulla strada Sant'Angelo del Pesco-Quadri sono compresi nel programma delle opere da eseguirsi a pagamento differito.

« Il relativo progetto è in corso di avanzata elaborazione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando sarà concesso al comune di Portocannone (Campobasso) il contributo richiesto ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, necessario perché la Cassa depositi e prestiti conceda il mutuo richiesto per la costruzione in detto comune dell'edificio scolastico e per il completamento della rete urbana della fognatura ». (2560).

RISPOSTA. — « Le due domande presentate a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Portocannone per ottenere il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria per la esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio scolastico e al completamento della rete urbana della fognatura di quel capoluogo non sono state accolte perché non è stato possibile disporre dei fondi richiesti nel corrente esercizio finanziario. E ciò a causa della limitata disponibilità dei fondi assegnati per tale genere di opere in rapporto alle numerosissime richieste pervenute e perché i fondi stessi sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili.

« Le richieste in parola saranno comunque tenute presenti per vedere se sia possibile di accoglierle nel prossimo esercizio finanziario in concorso alle altre domande qui pervenute ed in rapporto alle assegnazioni di fondi che saranno disposte ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando sarà concesso il contributo chiesto dal comune di Monacilioni (Campobasso), indispensabile perché possa la Cassa depositi e prestiti concedere un mutuo necessario per la sistemazione in quel comune del cimitero ». (2562).

RISPOSTA. — « Le domande presentate dal comune di Monacilioni per ottenere a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria per provvedere alla sistemazione del cimitero di Monacilioni (Campobasso), non si è potuto accogliere, almeno per il corrente esercizio finanziario:

1°) perché pervenuta solo di recente e quindi dopo che erano stati esauriti i fondi stanziati per tale titolo;

2°) perché a causa della limitatissima disponibilità di fondi si è potuto accogliere un numero ridotto delle domande presentate in confronto alle tante domande qui pervenute;

3°) perché si è adottato il criterio di limitare l'accoglimento alle richieste ritenute le più urgenti e di importo più modesto.

« Comunque la domanda sarà tenuta presente allorché sarà predisposto il programma di tale genere di opere del prossimo esercizio finanziario ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà avere inizio la reintegrazione del materiale didattico già in dotazione alle scuole elementari di Carpinone (Campobasso), distrutto o danneggiato a causa degli eventi bellici ». (2563).

RISPOSTA. — « Al finanziamento dei lavori per la ricostruzione dell'arredamento scolastico distrutto dalla guerra, del comune di Carpinone, è stato possibile provvedere coi fondi del corrente esercizio finanziario limitatamente ad una parziale ricostruzione per un importo di lire 250.000 in base ad una perizia già predisposta che avrà sollecito corso.

« Alla ricostruzione della restante parte dell'arredamento per un ulteriore importo di lire 750.000 si cercherà di provvedere nel prossimo esercizio finanziario compatibilmente con le altre necessità che interessano gli altri 44 comuni pure gravemente danneggiati dalla guerra che sono inclusi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio del Genio civile di Isernia ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, se è disposto a concedere al comune di Baranello (Campobasso) il contributo del quale ha bisogno per ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

di 30 milioni necessario per ivi costruire l'edificio scolastico, del quale ha assoluto bisogno e pel quale è stato redatto il progetto ». (2564).

RISPOSTA. — « Il comune di Baranello ha presentato la domanda per ottenere il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 30 milioni prevista per la costruzione di un edificio ad uso scuole elementari in quel capoluogo, però non è stato possibile accoglierla in conseguenza della limitata disponibilità dei fondi assegnati per tale genere di opere nel corrente esercizio finanziario.

« La domanda stessa sarà peraltro tenuta presente in sede di compilazione del programma del prossimo esercizio finanziario in rapporto alle numerose altre domande rivolte per ottenere gli stessi benefici e compatibilmente con la disponibilità di fondi assegnati ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di ricostruzione dell'acquedotto borgata Trignite del comune di Longano (Campobasso), per l'accollo dei quali è stata nello scorso anno autorizzata gara ufficiale ». (2575).

RISPOSTA. — « I lavori di costruzione dell'acquedotto nella borgata Trignite del comune di Longano, sono stati appaltati il 19 marzo 1950 e saranno condotti a termine entro il 19 giugno 1950.

« I lavori stessi non sono stati iniziati prima a causa della cattiva stagione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CORBI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ravvisi necessario, impedire che lo storico palazzo De Torres, monumento artistico nazionale sito in Pizzoli (Aquila), venga trasformato — contrariamente a quanto stabilito da chiare disposizioni di legge: articolo 635, n. 3 del Codice penale; articolo 59 della legge 11 giugno 1939, n. 1089 — per essere adibito a tubercolosario. E ciò in considerazione non solo del fatto che per tale utilizzazione l'edificio non si presta, mentre grave ed irreparabile danno ne deriverebbe al patrimonio artistico nazionale, ma anche perché serio pericolo per la salute dei cittadini di quel comune potrebbe derivarne ». (2466).

RISPOSTA. — « Il Ministero, informato dell'avvenuta esecuzione, senza la prescritta autorizzazione, da parte degli affittuari, dei lavori di modifica alla facciata del palazzo Dragonetti De Torres in Pizzoli, sottoposto alla sua tutela dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per il suo adattamento a clinica sanatoriale, ha subito attentamente esaminato la questione, per la parte di sua competenza, riservandosi ogni azione verso il proprietario dell'immobile per l'omessa notifica alla clinica locataria del vincolo artistico gravante sull'immobile stesso.

« Considerato, peraltro, lo scopo innegabilmente sociale ed umanitario dell'iniziativa sanatoriale, per la cui realizzazione furono commesse le infrazioni, il Ministero ha ritenuto, senza pregiudizio per la tutela dell'immobile, di poter consentire che il ripristino della facciata — modificata solamente nella maggiore apertura delle finestre del secondo piano — sia soltanto rinviato fino alla cessazione del funzionamento dell'Istituto sanatoriale che avrà luogo con la cessazione contrattuale della locazione in atto ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

CREMASCHI CARLO E D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere per quali motivi gli uffici del Ministero in occasione dei concorsi banditi con decreto del 14 luglio 1947 non abbiano dato corso all'assegnazione di posti risultanti disponibili per rinuncia dei vincitori o per altra causa a favore dei componenti le graduatorie suppletive, ciò che risulta stabilito dalle norme del bando dei concorsi sopraccennati (vedi paragrafo 9, commi quinto e sesto, delle norme regolanti i concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, riservata ai reduci, e paragrafo 12, commi ottavo e nono, dei concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi di istruzione media e classica).

« Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per ovviare all'evidente ingiustizia commessa nei confronti dei componenti le varie graduatorie suppletive; e se non rientri nella discrezionalità stessa del Ministro di sistemare questi candidati che a tutti gli effetti sono dei vincitori, anche in considerazione dell'esiguità del numero dei componenti le graduatorie suppletive.

« Per sapere, da ultimo, se non intenda eventualmente il Ministro concedere a questi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

candidati, che avendo superato i limiti di età non potrebbero partecipare ad altri concorsi, di potervi partecipare in parziale riparazione dell'eventuale ingiustizia che subirebbero, se non si risolvesse il problema posto con l'annullamento delle graduatorie suppletive avvenuto in occasione dei sopraccennati concorsi ». (2394).

RISPOSTA. — « I paragrafi dei bandi di concorso a cattedre citati non fanno che riportare le disposizioni legislative in base alle quali la nomina dei concorrenti compresi nelle graduatorie suppletive ai posti dei vincitori rinunciari è condizionata dalla possibilità che gli ex combattenti compresi nelle speciali graduatorie possano essere sistemati in altri posti disponibili (regio decreto 10 luglio 1932, n. 1045).

« Dato il conflitto di interessi che, all'atto delle nomine, insorse tra coloro che erano compresi nelle graduatorie suppletive e coloro che erano compresi nelle graduatorie ex combattenti, il Ministero ritenne di sottoporre la questione al Consiglio di Stato, che nel parere n. 2067, emesso dalla prima sezione, nell'adunanza del 18 ottobre 1949, concluse col riconoscere agli ex combattenti la preferenza nella nomina a posti di vincitori rinunciari, nei confronti degli inclusi nelle graduatorie suppletive.

« A tale parere si è attenuto il Ministero; sicché, in più di un concorso, le graduatorie suppletive sono state praticamente inoperanti.

« L'argomento ebbe larga risonanza anche nel Parlamento; e per conciliare gli opposti interessi, proprio uno degli onorevoli interroganti, e cioè l'onorevole D'Ambrosio, presentò un disegno di legge (866-B) tendente ad assicurare l'assunzione in ruolo anche di coloro che erano compresi nelle graduatorie suppletive. Ma com'è noto il disegno di legge è stato respinto.

« Nella presente situazione, dopo l'ampio dibattito che la questione ha avuto, il Ministero non ritiene opportuno prendere l'iniziativa di un provvedimento che miri ad assicurare sostanzialmente i benefici previsti dal progetto di legge già respinto dal Parlamento.

« Quanto alla parte nella quale si manifesta la preoccupazione che coloro i quali siano stati compresi nelle graduatorie suppletive non possano partecipare nemmeno ai prossimi concorsi perché raggiunti dai limiti di età, si deve far presente che il prescritto limite di età (45 anni) è elevato, nei confronti del personale supplente od incaricato in Istituti governativi o comunque in servizio di straordinario

o di avventizio nelle Amministrazioni dello Stato, del periodo riscattabile, per i suddetti servizi non di ruolo, agli effetti della pensione.

Ora, coloro che sono stati compresi nelle su ripetute graduatorie suppletive potranno in gran parte beneficiare della richiamata disposizione perché sono generalmente da più anni in servizio scolastico non di ruolo.

« Comunque, la preoccupazione manifestata sarà tenuta debitamente presente per le possibili determinazioni favorevoli quando dovrà essere presa in esame la situazione generale per il bando dei prossimi concorsi ».

Il Ministro  
GONELLA.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se risponda a verità che l'Opera nazionale combattenti ha inviato lettera d'avviso e atti di rilascio a 62 conduttori di piccoli appezzamenti di terreni, siti nell'Agro giulianese e puteolano per il rilascio di detti appezzamenti al prossimo 10 agosto 1950; e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per evitare un'azione che minaccia di affamare tante famiglie di piccoli agricoltori, che hanno profuso in detti terreni anni di sacrifici e di lavoro ». (2510).

RISPOSTA. — « Le azioni giudiziarie che l'Opera ha promosso in agro di Giugliano e di Pozzuoli sono state rese necessarie per ricondurre alla normalità le diverse situazioni costitutesi durante il periodo bellico con la sostituzione o abusiva o irregolare, o in ogni caso necessariamente contingente e precaria, di piccoli affittuari in luogo dei regolari concessionari.

« La ripresa della trasformazione agraria, sviluppatasi con gli impianti di vigneti e di frutteti e con l'irrigazione della zona sabbiosa arida, richiede un decongestionamento di tali coltivatori provvisori, senza del quale sarebbero ostacolate le progressive nuove miglione e si impedirebbe un ordinamento stabile ed equilibrato dei poderi detenuti da grosse famiglie mezzadrili oggi in gran parte inattive e reclamanti lavoro.

« La prima selezione dei partecipanti da disdettare è avvenuta fra quelli più abbienti, che conducono altrove terreni, o che esercitano attività che, come quella commerciale o impiegatizia, sono da considerare assolutamente estranee al settore agricolo: è quindi da escludere che decine di famiglie siano minacciate di fame.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

« Comunque è stato raccomandato all'Opera nazionale combattenti di procedere con la massima prudenza e con caritatevole riguardo verso possessori che resterebbero esposti alla miseria se privati del terreno che occupano ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

DEL BO. — *Al Ministro dell'Africa Italiana.* — « Per conoscere:

1°) se siano intercorse trattative con il Governo abissino per la definizione della situazione giuridica ed economica venuta a crearsi al termine del conflitto con l'occupazione, la requisizione o comunque la presa di possesso da parte di enti e sudditi abissini dei beni immobili di legittima proprietà di cittadini italiani già residenti nel territorio dell'ex Impero e quale ne sia stato l'esito;

2°) quali provvedimenti siano in corso di preparazione o già preparati per il risarcimento o l'indennizzo del danno subito, ai cittadini interessati, che già da anni attendono di rientrare in possesso almeno del valore corrispondente ai beni posseduti, spesso derivanti da anni di sacrifici e di lavoro e da capitali trasferiti dalla Madre Patria;

3°) se non sia opportuno, nell'attuale fase di emanazione di provvedimenti per la ricostruzione, concretare con gli organi competenti un provvedimento che possa soddisfare le esigenze e le giuste pretese di una categoria di cittadini particolarmente degna per le prove fornite di abnegazione, spirito di sacrificio e attaccamento al lavoro ». (940).

RISPOSTA. — « Deve ricordarsi che dagli articoli 74 — lettera B — e 79 del Trattato di pace, al Governo etiopico derivavano poteri assoluti di requisire, detenere, liquidare, e prendere ogni altro provvedimento nei confronti dei beni, diritti ed interessi italiani, pubblici e privati, ubicati in territorio etiopico alla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nonché di utilizzare tali beni od i proventi della loro liquidazione ai fini ritenuti più opportuni (articolo 79) ed, in particolare, a copertura delle pretese eccedenti l'ammontare delle riparazioni imposte all'Italia in favore dell'Etiopia (articolo 74, lettera B, paragrafo 6 in relazione al precedente paragrafo 1).

« Il Governo italiano, quindi, non aveva alcun titolo per poter pretendere, nei confronti del Governo etiopico, un regolamento negoziale del trattamento giuridico ed economico dei beni, diritti ed interessi italiani in Etiopia; la mancata ripresa dei rapporti diplomatici col detto Governo ha, d'altra parte,

impedito, ed impedisce tuttora, di potere almeno, attraverso accordi diretti, mitigare gli effetti delle disposizioni citate del Trattato di pace ed assicurare, comunque, un'adeguata tutela di detti beni, diritti ed interessi.

Solo recentemente, avvalendosi dei poteri di cui ai citati articoli 74 e 79 del Trattato di pace, con decreto n. 101 in data 30 dicembre 1948, pubblicato nella *Negarit Gazeta* n. 4 portante la data del 30 dicembre 1948, ma apparsa in circolazione soltanto nel giugno 1949, il Governo etiopico ha formalmente dichiarata la confisca di tutte le proprietà italiane in Etiopia e la devoluzione al Governo stesso del ricavato delle medesime « a parziale soddisfacimento delle sue pretese e di quelle dei suoi cittadini ». È, in conseguenza, soltanto in forza di tale atto e da tale epoca, e cioè per essersi verificate le condizioni previste dalla lettera E e dal paragrafo terzo degli stessi articoli 74 e 79 del Trattato di pace, che può considerarsi acquisito da parte dei cittadini italiani il diritto ad essere indennizzati dal Governo italiano per il danno subito e che, d'altra parte, si è offerta al Governo medesimo la possibilità di una regolamentazione legislativa della materia.

« Il citato decreto del Governo etiopico non è, tuttavia, esso stesso sufficiente perché possa provvedersi a tale regolamentazione, in quanto, avendo i beni italiani in Etiopia subito, dall'occupazione del territorio in poi, vicende diverse (lo stesso Governo etiopico ne ha disposto, a titoli vari, ancora prima dell'entrata in vigore del Trattato di pace ed anzi prima ancora della cessazione dello stato di guerra), mancano, allo stato attuale, elementi sia per stabilire quali beni siano stati effettivamente colpiti dal provvedimento di confisca, sia per controllare il diritto effettivo dei singoli interessati al risarcimento, sia, infine, per poter determinare i criteri da seguire ai fini della valutazione del danno e della conseguente determinazione dell'indennizzo dovuto nei singoli casi.

« Ciò spiega e giustifica perché fino ad oggi nessun atto legislativo sia stato promosso per il pagamento agli interessati delle prescritte indennità. Deve, comunque, aggiungersi che, in conseguenza appunto della confusa situazione accennata dei beni italiani in Etiopia, qualunque disciplina della materia, che prescindesse da accertamenti *in loco* e da eventuali accordi col Governo etiopico, potrebbe risolversi in grave danno per gli stessi interessati o per molti di essi in quanto, allo stato attuale, tale disciplina non potrebbe che uniformarsi alle disposizioni del Trattato di

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

pace ed agli obblighi con esso assunti dall'Italia ed ignorerebbe necessariamente tutte le svariate misure, di diritto e di fatto, di cui, nel tempo, i singoli beni sono stati oggetto.

« La questione sarà, comunque, nel suo complesso, presa prossimamente in esame dal Servizio economico trattato del Ministero degli affari esteri ed in tale sede questo Ministero non mancherà di rinnovare e sostenere le proposte già avanzate da tempo per una soluzione transitoria ed equitativa che venga incontro alle legittime aspettative dei danneggiati pur tutelando i preminenti interessi dell'Amministrazione statale.

*Il Sottosegretario di Stato*  
BRUSASCA.

DELLE FAVE, COLI E ARCANGELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere per quali motivi il personale non di ruolo, comunque denominato e pagato, assunto anteriormente al 1° maggio 1947 dall'A.N.A.S., non solo ai sensi dell'articolo 27 della legge 17 aprile 1948, n. 547, non è stato classificato nelle categorie stabilite per gli impieghi statali, ma è addirittura minacciato di licenziamento ». (2632).

DONATINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere per quali ragioni il personale non di ruolo assunto a prestare servizio presso i compartimenti dell'A.N.A.S., non solo non è stato classificato nelle categorie stabilite per gli avventizi statali, ma è minacciato di un licenziamento che non risponderebbe davvero a giustizia.

« Trattasi di circa 250 giovani, diplomati e laureati, reduci e partigiani, che da cinque e più anni disimpegnano un lavoro tecnico tanto più necessario ancora per gli annunciati ulteriori finanziamenti all'A.N.A.S. ». (2460).

RISPOSTA. — « La questione sollevata circa la classificazione nelle categorie stabilite per gli avventizi statali del personale non di ruolo assunto per ragioni contingenti dagli Uffici compartimentali dell'A.N.A.S. in relazione allo sviluppo delle opere di ricostruzione dai danni bellici è stata sottoposta all'esame degli organi consultivi dello Stato trattandosi di materia interpretativa.

« Allo stato delle cose, ogni decisione al riguardo è quindi prematura. La questione potrà avere una soluzione definitiva solo dopo che essa sarà stata esaminata sotto i suoi aspetti giuridici ed economici ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

FARINET. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere:

1°) gli ostacoli che ritardano l'utilizzazione dei fondi E.R.P. destinati all'agricoltura ed ammontanti a miliardi 70, come da legge 23 aprile 1949, n. 165;

2°) se sia vero che i 55 miliardi assegnati con l'articolo 18 di detta legge all'agricoltura, stiano per essere stornati verso altri utilizzi ». (1506).

RISPOSTA. — « L'articolo 18 della legge n. 165 del 23 aprile 1949, dispone che le somme che affuiranno al fondo lire E.R.P. in eccedenza ai 258 miliardi devono essere destinate fino alla concorrenza di 55 miliardi ad attività interessanti l'agricoltura. Tale disposizione, introdotta nella legge dalla VIII Commissione legislativa del Senato, non faceva che riprendere un impegno assunto dal Governo ed espresso nella relazione che accompagnava il disegno di legge in argomento. Il Governo accettò di buon grado la raccomandazione sancita nell'articolo 18, in quanto, nel proporre alla Camera lo stanziamento dei noti 70 miliardi all'agricoltura, intese dare inizio ad un vasto programma di sviluppo, per la cui attuazione i 70 miliardi stanziati non potevano costituire che una parte della somma necessaria.

« Nel settore agricolo le opere di bonifica e di sistemazione, come è noto, prevedono progettazioni lunghe ed esecuzione graduale nel tempo, spesso con durata pluriennale.

« Altri settori richiedono, invece, una erogazione urgente ed effettiva per il finanziamento di opere ed esecuzione immediata.

« La diversità dei tempi di esecuzione dei lavori richiede, quindi, un diverso trattamento nei riguardi degli stanziamenti: è sufficiente, infatti, nel settore agricolo — per evitare dispersioni o, peggio ancora, per non iniziare lavori, destinati a non essere ultimati — che siano assicurate formalmente le somme occorrenti al proseguimento dell'opera, garantendone lo stanziamento, anche se se ne dilazioni nel tempo l'effettiva messa a disposizione.

« Superato felicemente il primo stadio dei lavori, necessariamente più lento per l'impianto di opere di così vasta mole, e per i complessi problemi cui danno luogo una seria impostazione di programmi e la accurata revisione dei singoli progetti esecutivi, si è presentata l'esigenza di rendere esecutivi gli stanziamenti previsti per il proseguimento delle opere. Il Governo ha mantenuto fede alle promesse, sia stanziando nel bilancio

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

1950-51 la somma di 19,8 miliardi previsti dalle precedenti leggi, per i vari settori degli investimenti agricoli, sia presentando il nuovo programma decennale per le aree depresse, attualmente all'esame degli organi legislativi.

« Tale programma, nel quale è previsto un ampio sviluppo del finanziamento oltre che delle opere pubbliche, anche della trasformazione agraria e della sistemazione montana, riprende con più vasto respiro le attività iniziate col primo stanziamento E.R.P.

« L'assegnazione della seconda quota E.R.P., di 55 miliardi è prevista appunto per la copertura delle esigenze del primo anno del programma decennale, nella misura di lire 42.640.681.000 per il Sud (articolo 9 del disegno di legge n. 1170; per la Cassa per il Mezzogiorno) e per lire 12.059.313.000 per il Centro Nord (articolo 3 del disegno di legge n. 1171) per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

« Il Governo è anche lieto di dare assicurazione che il programma E.R.P. precedentemente approvato è entrato in fase di felice attuazione e che, sia nel campo delle bonifiche, sia in tutti gli altri settori stanno fervendo i lavori. Esso ha anche già predisposto progetti per la sistemazione dei bacini montani, per un importo di circa 5 miliardi, a questo riguardo sono in corso scambi di vedute con la Missione E.C.A.

« Anche per quanto riguarda gli stanziamenti previsti in bilancio 1950-51 in forza di precedenti leggi, si può assicurare che quasi tutte le opere sono state già autorizzate e molte di esse, in particolare i miglioramenti fondiari, sono in corso di compimento ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
AVANZINI.

FERRARESE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i particolari del nuovo progetto di ricostruzione della stazione ferroviaria di Treviso; e per sapere a quando la ripresa dei lavori, che, rilevasi, sono di una urgente, improrogabile necessità ». (2603).

RISPOSTA. — « Il nuovo progetto di ricostruzione della stazione ferroviaria di Treviso prevede, in aggiunta alla parte del fabbricato viaggiatori lato Udine già costruita, la ricostruzione del corpo centrale del fabbricato che comprende un grande atrio d'ingresso dal quale si può accedere direttamente ai treni, la biglietteria, tre sale di aspetto, un ristorante-bar, i magazzini e uffici per i bagagli, le merci

a grande velocità e i colli a mano, e un atrio per l'uscita dei viaggiatori in collegamento col sottopassaggio.

« Il nuovo progetto comporta rispetto a quello originario l'economia di spesa che era imposta dall'attuale grave deficienza di fondi, ma risponde egualmente bene alle necessità del servizio viaggiatori e soddisfa pienamente le esigenze architettoniche ambientali, tanto che quelle autorità comunali hanno già espresso, al riguardo, il proprio compiacimento.

« Si confida che la ripresa dei lavori potrà avvenire entro breve termine, non appena siano state espletate le necessarie pratiche amministrative ».

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

GIAMMARCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere:

1°) quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere sollecitamente gli inconvenienti causati dalla disposizione ministeriale del 17 maggio 1949, con la quale si sospendeva l'inoltro delle domande di contributo statale per opere di miglioramenti fondiari, che erano già istruite in gran numero con lodevole iniziativa e che, pertanto, giacciono negli archivi degli Ispettorati compartimentali con grave danno degli interessati e dell'economia agricola nazionale;

2°) se non creda che in questo modo si rendano inoperanti le disposizioni della legge 23 aprile 1949, modificatrici di quelle del febbraio 1933, con le quali certamente il legislatore intendeva snellire la pesante e lunga istruttoria delle domande di contributo;

3°) per quali motivi gli Ispettorati compartimentali non possono sottoporre nemmeno a istruttoria le domande affluite dopo il 1° luglio 1949;

4°) per quali motivi da vari mesi si verifici uno strano ritardo nelle liquidazioni dei contributi regolarmente impegnati per opere già eseguite e collaudate;

5°) se sia vero che il Ministero dia corso al pagamento di tali contributi solo nel caso che la registrazione dei relativi impegni alla Corte dei conti abbia avuto luogo anteriormente all'ottobre 1948;

6°) e infine, qualora gli inconvenienti lamentati nei numeri 3, 4 e 5 dipendano da inadeguate assegnazioni dei fondi promessi, per quali motivi si ritardi a provvedere ai necessari stanziamenti, onde incoraggiare con efficacia e prontezza il potenziamento dell'agricoltura nazionale ». (1830).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

RISPOSTA. — « Si fa presente in merito che:

1°) Con l'entrata in vigore (18 maggio 1949) della legge 23 aprile 1949, n. 165, concernente l'utilizzazione dei fondi E.R.P. in iniziative volte all'intensificazione dell'attività agricola nazionale, l'esercizio dei compiti di riscontro, di pertinenza della Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Corte dei conti, veniva trasferito — nei riguardi dei provvedimenti emessi dagli Ispettori compartimentali agrari per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario — alle sezioni di ragioneria ed agli uffici della Corte dei conti, distaccati presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

« In relazione alla cessazione della competenza degli organi di riscontro centrali nei riguardi dei provvedimenti emanandi dagli Ispettorati a partire dal 18 maggio 1949, dove logicamente il Ministero dispone che gli Ispettorati agrari compartimentali sospendessero l'invio a Roma dei provvedimenti emanandi a partire dalla data anzidetta e li trattenessero per trasmetterli agli organi di controllo decentrati, appena fosse stato possibile attivare l'esercizio, da parte di questi, delle nuove attribuzioni ad essi demandate con la menzionata legge.

« Per tale attivazione occorre due elementi: a) l'organizzazione del funzionamento del riscontro decentrato, mediante direttive e disposizioni di massima da impartirsi, agli organi decentrati, dagli organi centrali (Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti) dai quali essi rispettivamente dipendono; b) la disponibilità di stanziamenti di bilancio sui quali imputare gli impegni di spesa, senza di che non sarebbe stato possibile emettere i provvedimenti sui quali il riscontro decentrato avrebbe dovuto esercitarsi.

« Le istruzioni dagli organi centrali a quelli decentrati di riscontro furono impartite fin dal mese di maggio 1949. La disponibilità effettiva degli stanziamenti previsti nella legge poté aversi alla fine di novembre del 1949. E poco dopo — espletati alcuni indispensabili adempimenti — fu riattivato il flusso dell'emissione dei decreti ispettoriali di concessione dei sussidi, mentre l'emissione dei decreti ministeriali non fu mai sospesa, ma — praticamente limitata nei mesi estivo-autunnali alla utilizzazione delle assai modeste disponibilità residuali sulle autorizzazioni di spesa concesse con provvedimenti legislativi degli anni 1946, 1947 e 1948, anteriori cioè alla legge 23 aprile 1949, n. 165 — poté senz'al-

tro riprendersi intensamente fin dal mese di novembre del 1949.

2°) Da quanto precede risulta che la cessazione della trasmissione a Roma dei provvedimenti ispettoriali — lungi dal rendere inoperanti le disposizioni della legge 23 aprile 1949, n. 165 — fu una delle manifestazioni dell'entrata in esecuzione della legge stessa.

3°) Giammai fu imposto dal Ministero agli ispettori agrari compartimentali di non sottoporre ad istruttoria le domande affluite dopo il 1° luglio 1949. Il solo ispettore compartimentale per il Lazio e l'Umbria, avendo fatto conoscere che a quella data aveva giacente tale imponente massa di domande da non poter essere soddisfatta che in parte assai modesta mediante i fondi disponibili e comunque tale da assorbire per molti mesi ogni potenzialità di espletamento dell'attività istruttoria da parte del personale dell'Ispettorato, fu autorizzato a sospendere, da allora, l'accettazione di nuove domande. Gli altri ispettori hanno adottato analoga misura nel gennaio 1950, col consenso del Ministero, per consacrare tutta la loro potenzialità istruttoria allo smaltimento delle preesistenti domande.

4°) Il ritardo nelle liquidazioni è conseguenza dell'enorme massa di lavoro di revisione amministrativa e di attività contabile che è venuta a gravare sugli uffici. Tuttavia è stato possibile realizzare graduali progressi e presentemente l'emissione dei mandati di pagamento si svolge con ritmo soddisfacente, il quale fra qualche mese risulterà ulteriormente migliorato.

5°) La disposizione intesa a dare la precedenza al pagamento dei contributi relativi ad impegni assunti con provvedimenti emanati a tutto il mese di ottobre 1948 ebbe carattere transitorio, con lo scopo di assicurare la precedenza allo smaltimento di pratiche di maggiore anzianità, devolvendo le esistenti disponibilità in primo luogo al soddisfacimento dell'attesa di coloro nei cui confronti l'impegno della concessione del sussidio risaliva a tempo più lontano. Esaurita questa funzione ed accertate ulteriori disponibilità, la disposizione non trovò più applicazione.

6°) Con gli stanziamenti previsti nel disegno di stato di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50, che ora trovasi innanzi al Parlamento, viene completata l'iscrizione in bilancio, a saldo di tutte le assegnazioni promesse: promesse ed immediatamente accordate coi provvedimenti legislativi emanati dal 1945 in poi ».

Il Ministro  
SEGNI.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

GIOLITTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se sia esatto — come appare da varie circostanze — che sia partita dal Console generale d'Italia a Nizza la denuncia alla polizia di Nizza, per un provvedimento di espulsione, di quattro emigrati italiani (Emilio Ferrari, Carlo Durando, Giovanni Baggi, Lino Mastini), « rei » di aver firmato e indirizzato al Governo italiano — tramite il Consolato generale d'Italia a Nizza e l'Ambasciata d'Italia a Parigi — una lettera di protesta per l'eccidio dei sei operai di Modena; e per sapere — in caso affermativo — se il Ministro giudichi compatibile tale denuncia con le funzioni di un Console generale, e — comunque — quali passi intenda compiere presso il Consolato generale d'Italia a Nizza e presso le competenti autorità francesi per la doverosa tutela dei nostri connazionali sopra nominati ». (2458).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti eseguiti risulta che le autorità di polizia di Nizza hanno proposto i connazionali Emilio Ferrari, Carlo Durando, Giovanni Baggi e Lino Mastini per un provvedimento di espulsione dalla Francia per avere essi svolto, nel territorio di quella Repubblica, delle attività che li hanno resi persone non grate. Si precisa che la motivazione dei provvedimenti cita appena incidentalmente la protesta dei predetti per i fatti di Modena e si fonda invece sull'attività sovversiva che i predetti avrebbero svolto.

« Tuttavia, secondo le ultime notizie, il provvedimento nei confronti del Ferrari e del Durando non è stato ancora confermato dal Ministero dell'interno, mentre il Baggi è stato ammonito di nuovo e per l'ultima volta.

« Risulta del resto che i predetti sarebbero stati già altre volte ammoniti e messi in guardia dalle autorità francesi sulle conseguenze cui essi, nella loro qualità di stranieri, andavano incontro, svolgendo attività nelle quali le autorità francesi riscontravano una violazione del proprio ordinamento.

« Il Consolato generale a Nizza ha escluso di avere comunque denunciato alle autorità locali il comportamento dei connazionali in questione. E altresì da escludere che in tale questione, la quale costituisce materia in cui ogni Stato esercita i suoi poteri sovrani, potessero comunque interferire le nostre Rappresentanze in Francia ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

GIOLITTI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se intenda concedere una pro-

roga del termine previsto per l'inoltre delle domande di « presenti alle bandiere », secondo le proposte avanzate anche dal Ministero della difesa ». (2476).

RISPOSTA. — « La questione concernente alcune modifiche dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, sul trattamento economico di « presenza alle bandiere », nonché la proroga del termine di decorrenza per la presentazione delle domande di concessione da parte degli aventi diritto al predetto trattamento, ha formato oggetto di ampia e benevola trattazione da parte di questo Ministero che, con lettera 29 marzo 1950, n. 141146-153983-162758, ha sostanzialmente comunicato la propria adesione alle proposte fatte nella materia di che trattasi dall'Amministrazione della difesa.

« Il Ministero del tesoro è ora in attesa di ricevere da quello della difesa l'occorrente schema di provvedimento legislativo per la definitiva adesione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
AVANZINI.

GRECO. — *Al Governo.* — « Per conoscere quando si restituiranno gli organi elettivi alle Camere di commercio che sono ancora governate da rappresentanze straordinarie di formazione C.L.N. delle quali non poche lasciano a desiderare ». (2494).

RISPOSTA. — « È attualmente allo studio di questo Ministero l'elaborazione di un progetto di legge sulla riforma delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

« Tale progetto, che, quanto prima, sarà trasmesso al Parlamento per l'approvazione, contemplerà appunto i metodi e i criteri in base ai quali si dovrà procedere all'elezione degli organi di tali enti ».

*Il Ministro*  
dell'industria e commercio  
TOGNI.

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga giusto provvedere alla sistemazione del personale non di ruolo dell'A.N.A.S. e particolarmente dei 250 dipendenti qualificati, « eccezionali » perché pagati su liste operaie, ma che ebbero sempre mansioni impiegatizie, tanto più che si tratta di elementi quasi tutti reduci e partigiani, con almeno quattro o cinque anni di anzianità di servizio e per giunta capifamiglia, e quindi se licenziati nell'impossibilità materiale di crearsi una nuova po-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

sizione. L'interrogante ritiene che occorra provvedere, con doveroso senso di giustizia, alla classificazione di questi cosiddetti « eccezionali » nelle categorie stabilite per gli avventizi statali secondo lo spirito del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in conformità di quanto si è fatto da tempo da altre Amministrazioni dello Stato, per il personale proprio in analoga posizione ». (2541).

RISPOSTA. — « La questione sollevata circa la classificazione nelle categorie stabilite per gli avventizi statali del personale non di ruolo assunto per ragioni contingenti dagli Uffici compartimentali dell'A.N.A.S., in relazione allo sviluppo delle opere di ricostruzione dai danni bellici è stata sottoposta all'esame degli organi consultivi dello Stato trattandosi di materia interpretativa.

« Allo stato delle cose, ogni decisione al riguardo è quindi prematura. La questione potrà avere una soluzione definitiva solo dopo che essa sarà stata esaminata sotto i suoi aspetti giuridici ed economici ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

GUADALUPI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — « Per conoscere il loro pensiero sulla definitiva destinazione funzionale dell'ex Collegio navale della ex gioventù italiana del littorio di Brindisi e in quale conto abbiano tenuto i voti in proposito espressi dalla Giunta comunale nella seduta del 9 dicembre 1949 e dalla Deputazione provinciale di Brindisi nella seduta del 10 novembre 1949, interessati molto da vicino, per ragioni di vario ordine e natura, a questo problema.

« Infine, se non ritengano disporre, con apposito stanziamento di spesa, per la esecuzione immediata dei necessari lavori di manutenzione e considerare come opportuna la richiesta di quegli organi amministrativi avanzata per destinare l'edificio dell'ex Collegio navale ex g.i.l. di Brindisi ad uso di collegio per gli orfani dei marinai caduti in guerra ». (1840).

RISPOSTA. — « Il Collegio Tommaseo di Brindisi, già Collegio navale, è in funzionamento sin dall'anno 1946: vi sono stati ospitati allievi profughi giuliani, ai quali, con l'inizio dell'anno in corso, si sono aggiunti giovani di altre categorie assistibili, inviati dal Ministero della pubblica istruzione (Uf-

ficio assistenza post-bellica), cui l'immobile è stato concesso in uso nel gennaio 1948, con apposita convenzione.

« Annessa al Collegio è istituita una fiorente sezione, dove sono accolti allievi a pagamento; la sezione, previa autorizzazione di detto Ministero, funziona con le stesse norme che regolano i convitti nazionali, ed ha perciò ottenuto un lusinghiero successo presso numerose famiglie locali, che volentieri avviano i propri figli ad un istituto da esse considerato sullo stesso piede di tali convitti.

« In tal modo il Collegio, pur non venendo meno ai suoi originari scopi assistenziali verso fanciulli bisognosi (profughi giuliani ed altri), ha, con la creazione di detta sezione a pagamento, soddisfatto ad una impellente necessità di quella provincia, sinora priva di istituti scolastici del genere, che possano dare pari affidamento per serietà di organizzazione e di studi.

« L'utilità della sezione, che appare destinata a sempre maggior successo a causa del continuo aumento delle richieste di ammissione di allievi, va inoltre valutata sotto un altro punto di vista, di grande importanza: quello cioè del vantaggio economico da essa apportato alla situazione finanziaria della Gioventù italiana, che è per necessità di cose del tutto deficitaria.

« È noto infatti che ad un complesso patrimoniale di notevole importanza, fa riscontro nella Gioventù italiana l'assoluta scarsità di reddito. Trattasi invero di una particolare specie di patrimonio, costituito in massima da colonie, stabilimenti climatici, ecc., e cioè da immobili quasi del tutto improduttivi, perché rivolti a fini di assistenza sociale. Devesi poi aggiungere che gli immobili stessi sono stati per lo più danneggiati dagli avvenimenti bellici, e necessitano pertanto di complessi lavori per poter essere comunque ripristinati.

« Il limitato reddito che può trarsi da tale complesso, si rivela del tutto inadeguato a provvedere alle ingenti spese che la conservazione del patrimonio stesso richiede, nonché a quelle altrettanto ingenti per il pagamento delle retribuzioni agli impiegati tuttora in servizio, i quali sono stati in massima parte conservati ai loro posti per ragioni essenzialmente umanitarie, nell'attesa della definitiva risoluzione del problema della gioventù, nel quale rientra ed assume particolare rilievo quello sulla sorte della ex gioventù italiana del littorio.

« Per alleviare tale situazione, il Governo è più volte intervenuto, sia autorizzando l'alienazione di quei pochi immobili ex g.i.l.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

privi di specifica destinazione a favore dei giovani (è apparso necessario, all'opposto, mantenere integro il più possibile il patrimonio dell'ente, per assicurarne, una volta risolto il cennato problema della gioventù, l'esercizio di quelle funzioni sociali alla cui realizzazione il patrimonio stesso era stato destinato), e sia con la concessione di sussidi straordinari sul bilancio dello Stato, di lire 25 milioni mensili, da devolversi principalmente per il pagamento delle retribuzioni al personale.

« Il ricorso al Tesoro dello Stato è tuttavia da considerarsi come un evento del tutto eccezionale e transitorio: è evidente pertanto la necessità di non trascurare quelle poche possibilità che la Gioventù italiana ha, come nel caso di cui si tratta, di procurarsi direttamente mezzi finanziari, che altrimenti dovrebbero gravare su tutti i cittadini in conseguenza dell'elargizione dei sussidi statali.

« Le esposte circostanze fanno apparire l'attuale forma di gestione del Collegio come la più opportuna sotto i vari riflessi accennati.

« I voti espressi dalla Giunta comunale e dalla Deputazione provinciale di Brindisi, così come sono stati formulati (destinazione dell'immobile a sede di un collegio per orfani di marinai caduti in guerra) non sembra pertanto possano trovare accoglimento: la questione può invece essere risolta con piena soddisfazione delle esigenze di tale benemerita categoria, addivenendo ad un accordo tra il Ministero della difesa (Marina) e quello della pubblica istruzione, concessionario dell'uso dell'immobile, per l'accoglimento nel Collegio anche di orfani di marinai in un numero che, attesa la vastità dei locali, potrebbe anche essere molto elevato.

« Si soggiunge infine che:

« nulla può ora dirsi sulla definitiva destinazione dell'immobile, trattandosi di questione la cui definizione dovrà seguire a quella del cennato problema della gioventù;

« non consta che il Collegio abbisogni di particolari lavori di manutenzione: opere straordinarie di riattamento dell'immobile sono state già eseguite, o sono in via di completamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, mentre all'ordinaria manutenzione provvede il Ministero della pubblica istruzione, come per tutti gli altri immobili da esso amministrati ».

*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio*

MARTINO.

GUADALUPI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se — in relazione alla circolare che disponeva che i professori ex combattenti abilitati nel concorso a cattedre espletato nel 1949 non entravano nella graduatoria ad esaurimento per mancanza di titoli sufficienti — non giudichi opportuno ed equo venire incontro a molti abilitati ex combattenti, disponendo perché gli stessi siano accodati alle indicate graduatorie non appena abbiano maturato i titoli sufficienti.

« Ancora, se non ritenga ingiusto che ai fini delle concessioni degli incarichi delle supplenze si debbano prendere in considerazione gli anni di insegnamento sino ad un massimo di 10 anni e se, di conseguenza, nella affermativa, valutando tutte le ragioni di ordine morale e sociale dei voti espressi dalla categoria, non ritenga doveroso ed umano, nell'emanare le disposizioni che regoleranno per l'anno scolastico 1950-51 gli incarichi delle supplenze, accedere ad un criterio più largo e giusto senza limitare a 10 anni il termine massimo di insegnamento da computare ai fini delle graduatorie ». (2361).

RISPOSTA. — « Le condizioni per l'inclusione degli ex combattenti nelle graduatorie ad esaurimento dei concorsi a cattedre negli istituti medi furono stabilite non da una circolare ma dalla legge. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830 così testualmente dispone:

« Nei concorsi, ecc. i candidati che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni e modificazioni, non inclusi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria ed assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, purché raggiungano la votazione complessiva di 60/100, con sei decimi dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di sei decimi in ognuna.

« Ciò premesso, deve ricordarsi che per principio generale, comune a tutti i concorsi, la graduatoria esaurisce i suoi effetti nell'ambito del concorso cui si riferisce; e, di conseguenza, nei limiti dei posti messi a concorso.

« Nel sistema delineato non si vede come si possa disporre l'inclusione nelle predette graduatorie ad esaurimento di coloro che non raggiunsero i 60/100 ma che via via, continuando nell'insegnamento non di ruolo od

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

acquisendo altri titoli di studio e di cultura, verrebbero a raggiungerli.

« D'altra parte, non si ritiene opportuno intaccare il contingente dei posti da riservare ai prossimi concorsi e che per quasi tutti i tipi di cattedra è molto esiguo specie se riferito al numero degli aspiranti.

« Si comunica che l'ordinanza per il conferimento delle supplenze e degli incarichi negli istituti medi è stata diramata fin dal 14 aprile.

« Il criterio sul quale essa prevalentemente si fonda, l'utilizzazione cioè delle graduatorie compilate per lo scorso anno, ha consigliato di non introdurre sostanziali modifiche, che avrebbero certamente neutralizzato i benefici derivanti dalla semplificazione delle operazioni di graduatoria.

« E per questo che non si è ritenuto di modificare la disposizione che ammette a valutazione il servizio scolastico fino al massimo di dieci anni.

« In aggiunta al suddetto limite dei 10 anni, è tuttavia valutabile il servizio prestato nell'anno corrente.

*Il Ministro*  
GONELLA.

GUADALUPI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere il motivo per cui nell'Amministrazione della Marina militare — a differenza di quanto attualmente praticato in tutte le altre Amministrazioni dello Stato — i funzionari civili della carriera amministrativa sono trattenuti in servizio oltre i limiti di età e di servizio previsti dalle vigenti disposizioni, con evidente ed inevitabile danno di altri funzionari che, pur avendo, già da tempo, maturato le condizioni per la promozione, non possono per tanto, essere promossi ». (2527).

RISPOSTA. — « Il collocamento a riposo dei funzionari civili raggiunti dai limiti di età e di servizio costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione.

« Per quanto concerne, in particolare, la Marina, sono tuttora in servizio due soli funzionari, un direttore generale e un ispettore generale, già raggiunti dai limiti di età e di servizio rispettivamente il 26 marzo e il 2 aprile 1950. Il trattenimento rientra, però, nella normale prassi, osservata anche per le altre Forze armate, di consentire, per comprensibili motivi, che il personale non sia allontanato alla precisa scadenza dei limiti in

parola e resti ancora in servizio per breve tempo, in relazione anche alle attuali esigenze dei rispettivi uffici ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

LATORRE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere il motivo per cui agli insegnanti elementari non di ruolo del comune di Palagiano (Taranto), non viene corrisposto regolarmente, alla scadenza, lo stipendio loro dovuto; e se non ritiene richiamare l'attenzione di quel Provveditorato agli studi che gli stipendi vanno regolarmente liquidati il 27 di ogni mese e non con ritardi di 15-20 giorni ». (2473).

RISPOSTA. — « L'articolo 21 delle istruzioni al regolamento 23 giugno 1938, n. 1224, prescrive che per gli insegnanti provvisori e supplenti, i direttori didattici, alla fine di ciascun mese, compilino i prospetti modello 11 dei maestri che hanno prestato servizio e li trasmettano in duplice copia al Provveditore agli studi entro il 3 del mese successivo.

« I suddetti prospetti, esaminati e visti dal Provveditore agli studi, debbono essere passati in tempo utile all'Ufficio di ragioneria, affinché questo, eseguiti i controlli di sua competenza, provveda all'emissione degli ordinativi, per modo che essi siano esigibili non più tardi del giorno 15.

« Da quanto sopra detto, appare evidente che non sia assolutamente possibile pagare le retribuzioni agli insegnanti non di ruolo il giorno 27 del mese e che non possa stabilirsi una data fissa per i predetti pagamenti, in quanto il citato regolamento, dà solo la possibilità di anticipare l'effettivo pagamento di alcuni giorni sul termine massimo stabilito al 15 del mese, là dove la disponibilità di personale consenta che ai vari adempimenti, cui debbono attendere il provveditore agli studi e l'Ufficio di ragioneria, sia dato più rapido corso ».

*Il Ministro*  
GONELLA

LEONETTI, NUMEROSO E DE MICHELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere per quali motivi non siano state ancora applicate al personale non di ruolo in servizio anteriormente al 1° maggio 1947, presso l'A.N.A.S., le norme vigenti circa la sistemazione degli avventizi statali ». (2446).

RISPOSTA. — « La questione sollevata circa la classificazione nelle categorie stabilite per gli avventizi statali del personale non di ruolo

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

assunto per ragioni contingenti degli uffici compartimentali dell'A.N.A.S., in relazione allo sviluppo delle opere di ricostruzione dai danni bellici è stata sottoposta all'esame degli organi consultivi dello Stato, trattandosi di materia interpretativa.

« Allo stato delle cose, ogni decisione al riguardo è quindi prematura. La questione potrà avere una soluzione definitiva solo dopo che essa sarà stata esaminata sotto i suoi aspetti giuridici ed economici ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

MANNIRONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — « Per sapere le ragioni per le quali ancora non si è provveduto alla ricostruzione della stazione ferroviaria di Arbatax di Tortoli (Nuoro) capolinea della ferrovia concessa Cagliari-Arbatax, distrutta da bombardamento nemico.

« In particolare si chiede di sapere se sia vero che il ritardo nella ricostruzione è dovuto soltanto al fatto che sia sorta una divergenza, finora non superata, tra il Genio civile e la Società concessionaria delle ferrovie a proposito dell'area su cui il nuovo edificio dovrebbe sorgere.

« In tale ipotesi si chiede di sapere se i Ministri intendono risolvere e come la questione che, restando insoluta, è di grave danno al buon funzionamento della ferrovia e degli altri servizi del porto ». (2551).

RISPOSTA. — « La Capitaneria di porto di Cagliari aveva chiesto che la stazione di Arbatax delle ferrovie complementari sarde, distrutta da bombardamento aereo, fosse ricostruita più arretrata rispetto alla posizione primitiva; ma, in un recente sopralluogo effettuato con l'intervento di funzionari dell'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. di Cagliari e della stessa Capitaneria di porto, è stata riconosciuta l'opportunità di ricostruirla ov'era prima.

« Il progetto e le relative stime sono ora in corso di esame presso l'Ispettorato compartimentale anzidetto, che è stato sollecitato ad affrettare la sua relazione al Ministero, in modo che si possano al più presto sottoporre le proposte al prescritto parere della commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto, per la concessione del concorso dello Stato che, in base alla legge 14 giugno 1949, n. 410, può raggiungere il 100 per cento della spesa occorrente.

« Si assicura che la ricostruzione della stazione di Arbatax di Tortoli sarà entro breve termine effettuata ».

*Il Ministro dei trasporti*  
D'ARAGONA.

MIEVILLE E ROBERTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali siano i motivi per cui il Senato accademico dell'Università di Pisa, ignorando la legge relativa ai contributi universitari che limita a lire 6000 l'ammontare annuale dei medesimi, abbia portato detti contributi a lire 15.000, elevando nel contempo anche quello di laboratorio. E per sapere quale sia il punto di vista dell'autorità preposta circa lo scottante e non disciplinato problema dei contributi e delle tasse universitarie, che provocano gravi disagi nelle categorie universitarie meno abbienti, da lungo tempo in legittima agitazione in molti Atenei d'Italia ». (2334).

RISPOSTA. — « Si premette che la misura attuale delle tasse e sopratasse universitarie è di appena quattro volte quella antecedente (1937). Cioè, se prima dell'ultima guerra lo studente universitario pagava in media lire 1000 annue per tasse e sopratasse, ora ne paga soltanto 4000.

« Per effetto del combinato disposto degli articoli 152 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e 30 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, gli studenti sono inoltre sottoposti al pagamento di speciali contributi, secondo quanto viene stabilito dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su proposta del Senato accademico, udite le facoltà o scuole che costituiscono l'Università o istituto. Detti contributi sono destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni, di consumo di materiale, di viaggi di istruzione e comunque a particolari prestazioni fatte agli studenti, nonché a garanzia di danni da essi causati.

« Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, purché abbiano superato gli esami dell'anno precedente con una media di 27/30 e non meno di 24/30 in ciascun esame (esonero totale) ovvero con una media di 24/30 e nessun voto inferiore a 24/30 (esonero per la metà).

« Essendo, però, irrisoria l'attuale misura delle tasse e sopratasse, è stata concessa alle autorità accademiche la facoltà di istituire — fermi restando gli speciali contributi — un

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

contributo integrativo fino all'importo massimo di lire 6000 per ogni studente in corso di studi; e ciò solo in via temporanea, in attesa della soluzione integrale del complesso problema dell'aumento delle tasse universitarie.

« Non si tratta, quindi, di un aumento del contributo integrativo (aumento non previsto dalla legge) ma di un ammontare complessivo derivante sia da contributo cosiddetto integrativo sia dagli altri contributi speciali per determinate prestazioni fatte agli studenti.

« E da tener presente inoltre che la legge istitutiva del contributo integrativo prevede larghe facilitazioni di esonero nel senso che gli studenti disagiati possono ottenere il rimborso totale o parziale del contributo stesso, purché dimostrino un minimo indispensabile di profitto, cioè: di aver superato almeno i 2/3 degli esami consigliati nell'anno precedente con una votazione media non inferiore a 24/30.

Da quanto sopra risulta che, secondo la legge vigente, solo gli studenti di condizione economica agiata e quelli neglienti per il profitto scolastico sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi.

« Per quanto riguarda in particolare l'agitazione di Pisa, si deve aggiungere che, se l'agitazione stessa non era determinata da altri motivi di quelli manifestati dagli studenti, essa non avrebbe più avuto ragione di essere dopo le proposte dell'ispettore ministeriale che il Senato accademico s'era dichiarato disposto ad accettare.

« Le facilitazioni accordate — cioè l'esonero totale per coloro che avessero superato metà degli esami senza riguardo ai voti e la cui famiglia non avesse un reddito superiore a lire 90.000 mensili — sarebbero state infatti tali che il nuovo contributo di lire 5000 avrebbe colpito soltanto gli studenti di condizione veramente agiata e di dimostrata svogliatezza o inettitudine ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

NUMEROSO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando intende presentare al Parlamento il disegno di legge circa la perequazione del trattamento di quiescenza dei pensionati dagli Enti locali, e se intende accettare il principio della applicazione automatica degli aumenti riconosciuti ai pensionati statali anche a favore dei pensionati degli istituti di previdenza e degli Enti locali » (2440).

RISPOSTA. — « Dato il particolare carattere mutualistico — assicurativo degli istituti di previdenza amministrati da questo Ministero e considerato che la liquidazione delle pensioni a loro carico si effettua avendo riguardo agli stipendi percepiti durante tutta la carriera, non è stato possibile estendere ai pensionati dei predetti istituti la perequazione delle pensioni disposta con la legge 29 aprile 1949, n. 221, nei confronti dei pensionati statali.

« Tale perequazione non si è potuta estendere, per ragioni tecniche, neanche ai titolari di pensioni a carico degli enti locali.

« In corrispondenza però dei benefici concessi ai pensionati statali mediante la perequazione, con la legge 21 novembre 1949, n. 914, è stato accordato ai pensionati degli istituti di previdenza un aumento del 30 per cento della pensione, oltre ad un assegno supplementare variabile da lire 24.000 a lire 54.000 annue a seconda degli anni di servizio prestato.

« Per l'articolo 19 della citata legge n. 914 gli enti locali che provvedono direttamente, in base a propri regolamenti, al trattamento di quiescenza del personale dipendente, sono autorizzati ad apportare sulle pensioni a loro carico miglioramenti economici analoghi a quelli accordati ai pensionati dei menzionati istituti di previdenza.

« Quando verrà ultimata l'applicazione della predetta legge, applicazione che è attualmente in corso, i pensionati degli istituti di previdenza e quelli degli enti locali verranno a beneficiare di miglioramenti economici non molto dissimili da quelli accordati ai pensionati statali con la perequazione delle pensioni.

« Per quanto concerne poi l'accettazione del principio dell'applicazione automatica degli aumenti accordati ai pensionati statali anche a favore dei pensionati degli istituti di previdenza, si osserva che, avendo i predetti istituti un bilancio proprio con entrate rappresentate dai contributi degli iscritti e degli enti dai quali essi dipendono, ed essendo basati, come si è detto, su un ordinamento di carattere assicurativo, la questione dei miglioramenti delle pensioni corrisposte dagli istituti stessi non può essere risolta mediante una estensione automatica degli aumenti accordati dallo Stato a favore dei propri pensionati, ma deve essere studiata con differenti criteri al fine di non turbare l'equilibrio tecnico-finanziario dei loro bilanci.

« Né si ravvisa possibile tale applicazione automatica nei confronti dei titolari di pen-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

sioni a carico degli enti locali in quanto ciò vulnererebbe il principio dell'autonomia degli enti medesimi, tanto più che l'onere inerente alla concessione dei miglioramenti in parola deve essere sostenuto direttamente dagli enti stessi.

« Occorre quindi che la estensione ai propri pensionati dei miglioramenti economici concessi ai pensionati statali venga valutata e deliberata caso per caso dagli enti in parola, avendo anche riguardo dell'entità dei trattamenti di quiescenza in atto che, non essendo fissati con provvedimenti legislativi, spesso si differenziano da ente ad ente ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
AVANZINI.

PACATI E VICENTINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere in qual modo intendono provvedere con tutta l'urgenza che il caso richiede a salvare l'abitato e la campagna di Bueggio in Val di Scalve (Bergamo), gravemente minacciati dal continuo e sempre più rapido progredire di un movimento di frana il cui orlo già lambisce la chiesa ed il cimitero ed è vicinissimo alle abitazioni ». (2099).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per conto del Ministero dei lavori pubblici.

« Effettivamente sul torrente Dezzo in Val di Scalve occorre eseguire lavori di sistemazione montana ed in particolare opere di rinsaldamento della zona destra in corrispondenza dell'abitato di Bueggio..

« I lavori relativi (opere di arginatura, di sistemazione di pendici franose, drenaggio e canalizzazione) ammontano a complessivi lire 25 milioni e sono stati compresi nel programma compilato dal provveditore regionale alle Opere pubbliche di Milano in accordo con l'ispettore forestale col quale tempo fa fu anche eseguito apposito sopralluogo.

« Tale programma è già in corso di esame presso gli organi competenti, agli effetti del finanziamento dei lavori in esso previsti con i fondi E.R.P. ».

*Il Ministro*  
*dell'agricoltura e delle foreste*  
SEGNI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga di prendere in speciale considerazione la condizione di quegli insegnanti di scuola media, che pur essendo riusciti idonei nei concorsi per le cattedre di italiano e di storia, non sono entrati in graduatoria per il limitato

numero dei posti messi a concorso; e, nonostante che abbiano per vari anni dato prova di capacità nell'insegnamento in scuole governative (come incaricati) ottenendo la qualifica di ottimo, non hanno potuto prender parte a concorsi per titoli, perché questi sono stati riservati per i soli reduci ed ex combattenti; e se non creda per tale categoria di insegnanti, veramente benemerita, di presentare uno schema di legge per ammetterli nei ruoli ordinari, senza bisogno di concorrere ai ruoli transitori, anche in considerazione del numero limitato degli incaricati che si trovano in tale condizione ». (2344).

RISPOSTA. — « Non si può infrangere per un tipo di concorso il principio generale in base al quale le assunzioni in ruolo sono limitate ai vincitori in senso stretto, e cioè al numero dei concorrenti idonei corrispondente al numero delle cattedre messe a concorso.

« D'altra parte, la situazione prospettata non è particolare a quel tipo di concorso, essendosi essa verificata anche per altri tipi di cattedra (esempio scienze naturali nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali).

« Pertanto il provvedimento, se mai, dovrebbe essere esteso a tutti coloro che hanno conseguito la sola idoneità nei concorsi a cattedre recentemente espletati. Ma, trattandosi in questo caso di un numero assai ragguardevole di persone, non sembra che la proposta di cui trattasi possa essere presa in esame. E ciò, non soltanto perché verrebbe ad essere preclusa, forse anche per lungo tempo, la possibilità di bandire nuovi concorsi, ma anche per la ragione che l'interesse della scuola non è quello di sistemare candidati idonei, ma di immettere nei ruoli d'insegnamento, attraverso pubblici esami, gli elementi più preparati.

E noto inoltre che per taluni concorsi le graduatorie suppletive sono state inoperanti a causa della precedenza spettante per legge agli ex combattenti nella nomina a posti di vincitori rinunciatari. Anche per questa via sarebbe pertanto ingiustificato un provvedimento che per un tipo di concorso accordasse il beneficio dell'assunzione in ruolo che per altri concorsi è negata ad idonei meglio dotati, quelli cioè compresi nelle graduatorie suppletive.

« Per tutte queste considerazioni, a prescindere dalla limitata disponibilità di cattedre di italiano e storia, non è possibile accogliere la richiesta »

*Il Ministro*  
GONELLA.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

POLANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per migliorare ed ampliare le attrezzature dell'aeroporto di Fertilia, tenendo conto dell'aumentato traffico aereo che vi si è verificato e che tende a crescere ulteriormente, dato che la Sardegna si trova al centro delle rotte di molte importanti linee aeree e che il perfezionamento delle installazioni e del servizio potrebbe far divenire l'aeroporto anzidetto un centro di sosta e di rifornimento per gli apparecchi di tali rotte ». (2517).

RISPOSTA. — « Sull'aeroporto di Alghero (Fertilia) sono attualmente in corso i seguenti lavori, con i quali le esigenze del traffico possono ritenersi soddisfatte:

costruzione del piazzale antistante l'aerostazione;

sistemazione degli immobili aeroportuali;

ripristino di due aviorimesse.

« Tali lavori comportano una spesa di 60 milioni di lire.

« Altri eventuali miglioramenti potranno essere attuati quando le disponibilità di bilancio lo consentiranno ».

*Il Sottosegretario di Stato*

MALINTOPPI.

PUGLIESE E GIUNTOLI GRAZIA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere:

1°) quante tonnellate di olii commestibili e di semi oleosi sono stati importati nel 1949 e nel primo trimestre del 1950;

2°) il quantitativo di olii commestibili e di semi oleosi contemplati complessivamente dai permessi in corso o prorogati ». (2403).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda il punto 1° si comunica che il nostro Paese, secondo i dati ufficiali pubblicati sulla *Statistica del Commercio Estero* dell'Istituto centrale di statistica, nel 1949 ha effettuato le seguenti importazioni di:

Semi oleosi per uso alimentare (arachidi, colza, ravizzone, sesamo, soja, girasole) . . . . .	Tonn.	58.813
Olii e grassi vegetali per uso alimentare (arachidi, colza, ravizzone, sesamo, soja) . . . . .	»	50.256
Olio di oliva . . . . .	»	1.197

« Per il 1950 si hanno i seguenti dati definitivi fino al 28 febbraio 1950:

Semi oleosi per uso alimentare	Tonn.	11.957
Olii e grassi vegetali per uso alimentare . . . . .	»	7.178
Olio di oliva . . . . .	»	1.138

« Per quanto riguarda invece il punto 2° è necessario far presente che non è possibile rispondere nei precisi termini della domanda; occorre, infatti, tener presente che allo stato attuale, in relazione alle disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero, l'importazione dei semi ed olii alimentari è ammessa come segue:

*Semi oleosi:* col regime « a dogana » dai Paesi dell'O.E.C.E. e dai Paesi dell'area della sterlina ed assimilati; in compensazione privata da Paesi, quali Iran e Cina, che non fanno parte dell'area della sterlina o dei Paesi O.E.C.E. Non sono, per contro, ammesse importazioni di semi dall'area del dollaro o con pagamento in dollari dall'area della sterlina.

*Olii alimentari:* sono ammessi solo nei limiti dei contingenti degli accordi commerciali i quali prevedono i seguenti contingenti d'importazione:

FRANCIA ( <i>Tunisia</i> ): olio di oliva	Tonn.	3.000
CONGO BELGA: olii diversi, tra cui gli alimentari (sesamo, arachidi, cotone, palmisti, ricino, boleko, ecc.) . . . . .	»	3.000
ARGENTINA . . . . .	dollari	500.000
TURCHIA: (olio di oliva, sesamo, cotone, girasole) . . . . .	Tonn.	2.000
— (olio di arachide, soja, lino, ricino ed altri olii vegetali . . . . .	»	100

o in regime di temporanea per i quantitativi destinati alla riesportazione, previa lavorazione subita negli stabilimenti di raffinazione.

« Per quanto riguarda proroghe di autorizzazioni già rilasciate, si fa presente che, questo Ministero le concede, tanto per le autorizzazioni emesse a valere su conti valutari 50 per cento, quanto per quelle con pagamento in *clearing*, ciò però solamente quando dovesse essere dimostrata l'esistenza di aperture di credito di merce giacente o viaggiante o, comunque, l'esistenza di impegni imprescindibili (trattasi in realtà di casi sporadici). Per quanto concerne particolarmente le compensazioni private bisogna distinguere le autorizzazioni rilasciate in data relativamente

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

recente (a partire dal 16 maggio 1949) da quelle rilasciate in data anteriore.

« Per le prime questo Ministero ha, d'iniziativa, limitato anche la prima proroga (che normalmente spetta alle licenze di c. p.) al pareggio delle operazioni e respinto la richiesta di proroga per le licenze neppure in parte utilizzate.

« Per le seconde, quando, cioè, si tratta di richieste di sistemazione « a pareggio » di operazioni che sono ancora incompiute, siano esse relative a licenze rilasciate tramite il Ministero delle finanze, o mediante emissione di benestare U.I.C., la proroga a pareggio non può non essere in ogni modo concessa, tanto più che nei casi in esame occorre tener presente, anche e principalmente, il lato valutario della questione che non ammette sia preclusa all'operatore la possibilità di bilanciare uno scambio già iniziato.

« Un accertamento sulla situazione delle autorizzazioni ancora in essere, come richiesto, comporterebbe delle indagini molto lunghe e complesse, sia presso i singoli operatori sia presso le varie dogane, senza una particolare utilità ai fini del problema in esame ».

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

QUINTIERI, RIVERA, CAPUA, DI LEO.  
— Al Ministro del commercio con l'estero. —  
« Per conoscere:

a) quante tonnellate di olio d'oliva, di olio di semi e di semi oleosi sono state importate in Italia nel 1949 e nel 1° trimestre del 1950;

b) se non ritenga opportuno, tenuto conto della persistente depressione del mercato nazionale dell'olio di oliva, di eliminare ogni ulteriore e dannosa incidenza delle importazioni sulla situazione dell'olio di oliva di produzione interna, in fase di continuo aggravamento dovuto, per la massima parte, alla mancanza di una rigorosa disciplina delle importazioni suddette ». (2402).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda il punto a) si comunica che l'Italia, come risulta dalla *Statistica del Commercio Estero* edita dall'Istituto centrale di statistica, nell'anno 1949 ha effettuato le seguenti importazioni di:

Semi oleosi (arachidi, colza, ravizzone, sesamo, soia, girasole)	Tonn.	58.813
Olii e grassi vegetali (arachidi, colza, ravizzone, sesamo, soia)	»	50.256
Olio d'oliva	»	1.197

« Per il 1950 si hanno dati definitivi fino al 28 febbraio. Da essi risulta:

Semi oleosi	Tonn.	11.957
Olii e grassi vegetali (di semi)	»	7.178
Olio di oliva	»	1.138

« Per quanto riguarda il punto b) si precisa che la produzione italiana di olii vegetali è sempre stata largamente insufficiente a coprire il fabbisogno nazionale.

« Essa è rappresentata essenzialmente dall'olio di oliva, con quantitativi fortemente oscillanti da un'annata all'altra, ma che in media si aggira sui 2-2,5 milioni di quintali all'anno.

« Limitata è, per contro, la produzione degli olii alimentari ottenuti dalla spremitura di semi nazionali: circa 50 mila quintali annui in media.

« Peraltro, il consumo di olii alimentari negli anni dell'anteguerra (media 1936-39) è stato accertato in circa 3,3 milioni di quintali, con una differenza, pertanto, di circa 800 mila quintali importati sia sotto forma di semi, sia come olii.

« La situazione nel dopoguerra per quanto concerne la disponibilità di olii alimentari, è sensibilmente peggiorata. Infatti, mentre nell'anteguerra la disponibilità *pro-capite* era di 7,6 chilogrammi (di cui 5,9 chilogrammi di olio di oliva e 1,7 chilogrammi di olio di semi), nel 1949 essa è risultata di appena 4 chilogrammi *pro-capite* (di cui 2,3 chilogrammi di olio d'oliva e 1,7 chilogrammi di olio di semi).

« Per il 1950, in rapporto al migliore andamento della produzione dell'olio di oliva, stimata in circa 1,8 milioni di quintali, la disponibilità *pro-capite* di detto olio risulta salita a circa 4 chilogrammi.

« Resta, peraltro, pur sempre una notevolissima differenza rispetto al consumo normale d'anteguerra (chilogrammi 7,6) che necessariamente deve essere coperta con importazioni dall'estero di semi ed olii.

« Dinanzi alla evidenza delle cifre non è il caso, quindi, di parlare di crisi del mercato oleario per effetto delle importazioni di semi ed olii dall'estero.

« Il problema oleario è visto da questa Amministrazione con quella serietà ed obiettività che esso merita, ed, intuitivamente, da un punto di vista degli interessi generali del paese.

« Pertanto il ribasso dei prezzi dell'olio di oliva del recente ultimo raccolto rispetto ai prezzi eccezionali del passato va considerato

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

più che altro come un fenomeno conseguente al generale assestamento dei prezzi di mercato. Basti pensare al riguardo che, le quotazioni attuali dell'olio di oliva sono, grosso modo, superiori di circa cinquanta volte a quelle dei prezzi d'anteguerra, e pertanto più o meno in corrispondenza al livello generale dei prezzi.

« Qualora le importazioni di semi oleosi e di olii di semi venissero drasticamente ridotte e dato che il fabbisogno nazionale, per le ragioni dianzi dette, non potrebbe essere completamente coperto si determinerebbe un immediato sensibile aumento dei prezzi con grave sacrificio dei consumatori specie di quelli dell'Italia meridionale che non hanno la fortuna di essere produttori in proprio.

« Comunque, il Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, ha adottato una serie di provvedimenti, diretti a regolare l'afflusso dei grassi alimentari d'importazione nel mercato nazionale.

« Detti provvedimenti sono basati sui seguenti criteri:

a) escludere la concessione di licenze per l'importazione dei semi, olii e grassi con pagamento in dollari U.S.A.;

b) escludere l'acquisto di semi, olii e grassi alimentari, nell'area del dollaro con pagamento in sterline;

c) mantenere il regime della licenza ministeriale per le importazioni di olii animali e vegetali (escluso l'olio di palma) dall'area della sterlina;

d) mantenere il divieto all'importazione di materie grasse dall'Argentina escluse quelle previste dal vigente Accordo;

e) continuare l'importazione « a dogana » dei semi oleosi provenienti dai paesi dell'O.E.C.E., secondo le modalità di pagamento previste dagli accordi con tali paesi, e dai paesi dell'area della sterlina, con pagamento in sterline;

f) consentire l'importazione di semi oleosi mediante compensazioni private con pagamento in sterline da alcuni paesi produttori, quali l'Iran e la Cina, che non appartengono né all'O.E.C.E., né all'area della sterlina e per i quali ragioni valutarie e necessità di mantenere ed anzi possibilmente incrementare gli scambi commerciali, consigliano dette importazioni ».

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

ROSELLI e CARRON. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della*

*pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali siano le ragioni per cui sono stati definitivamente esclusi dalle graduatorie dei concorsi indetti ed espletati dal Ministero della pubblica istruzione i candidati che attendono la definizione della loro posizione militare dalla discussione del progetto di legge n. 606 all'ordine del giorno presso la Camera dei Deputati. E inoltre per sapere come si intenda avviare alla diversità di trattamento verso i candidati a concorsi indetti ed espletati da altre Amministrazioni, i quali si trovano nelle stesse condizioni militari dei sopraddetti e per i quali sono mantenuti vacanti i posti in attesa della discussione dello stesso disegno di legge n. 606 ». (2356).

RISPOSTA. — « I candidati la cui posizione militare non risultava ancora definita, vennero, a suo tempo, ammessi con riserva ai concorsi, riservati ai reduci, in attesa che il Parlamento approvasse l'emendamento al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, relativo ai benefici concessi ai combattenti della seconda guerra mondiale.

« Poiché l'emendamento in parola trovasi tuttora allo studio presso gli organi legislativi e poiché, d'altra parte, con la nomina dei vincitori ogni riserva doveva necessariamente cadere, il Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato nulle, ad ogni effetto le prove dei concorsi, riservati ai reduci, sostenuti da quei candidati che, per aver riportato sanzioni disciplinari in seguito al loro comportamento dopo l'8 settembre, non potevano godere dei benefici concessi ai combattenti.

« D'altra parte, secondo le anticipazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio sulla sostanza delle norme del nuovo provvedimento, risulta che apposite disposizioni consentirebbero la nomina in ruolo (dopo l'ultimo vincitore a suo tempo assunto) dei candidati che, risultati per merito vincitori, erano stati poi esclusi dalla graduatoria o dalla nomina a seguito del decreto legislativo n. 137 e sempre che in base al nuovo provvedimento essi riacquistassero la qualità di ex combattente.

« Se tali norme saranno approvate, gli inconvenienti temuti cesserebbero di sussistere ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

SAIJA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere se — considerato che:

1°) l'esportazione della pomice italiana verso il mercato francese non appare sufficien-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

mente tutelata, in dipendenza dell'eccessivo dazio, 20 per cento *ad valorem*, che viene applicato in Francia sul suddetto prodotto italiano;

2°) nell'ambito dei paesi dell'O.E.C.E. almeno il 75 per cento dei prodotti dovrà essere liberalizzato entro il 31 dicembre 1950;

3°) una concorrenza spietata viene esercitata ai danni della pomice italiana da parte della ditta S. A. Dousselin di Lione, la quale, oltre a riuscire ad ottenere che la pomice italiana venga inclusa negli accordi commerciali italo-francesi per contingenti quasi insignificanti, si assicura anche la concessione di circa il 50 per cento delle licenze d'importazione che fa arrivare a vuoto alla scadenza, impedendo in tal modo, ad altre ditte francesi, l'importazione del suddetto prodotto, e ciò, per assicurarsi lo smercio di un surrogato di pomice, prodotto dalla stessa ditta Dousselin;

4°) tale manovra mantiene la nostra esportazione in una proporzione insignificante rispetto a quella d'anteguerra che per la Francia era, allora, di tonnellate 13.000 di prodotto lavorato contro tonnellate 1500 nel 1949;

5°) il danno che la situazione suddetta apporta all'economia delle isole Eolie è enorme — non reputi opportuno ed indilazionevole ormai:

1°) effettuare gli opportuni passi per fare invertire i contingenti fissati nel recente accordo commerciale italo-francese, assegnando il contingente della pomice in pietra a quella in polvere e viceversa;

2°) svolgere la necessaria azione per liberalizzare totalmente l'esportazione della pomice italiana verso il mercato francese;

3°) ottenere dai competenti organi francesi una congrua riduzione dell'attuale dazio *ad valorem* che è troppo gravoso». (2599).

RISPOSTA. — « Nel corso delle recenti trattative per la revisione dell'Accordo commerciale italo-francese, la Delegazione italiana ha vivamente insistito per ottenere, nella fissazione del contingente di esportazione della pietra pomice in Francia, una quota più elevata di pietra pomice in polvere nei confronti di quella in pezzi.

« L'atteggiamento della Delegazione francese è stato, peraltro, assolutamente negativo e per il momento non è stato possibile ottenere una diversa ripartizione tra i due tipi di pietra pomice.

« Questo Ministero non mancherà, comunque, di ritornare sulla questione in occasione di una eventuale revisione dell'Accordo commerciale e svolgerà ogni azione, al momento

opportuno e nella sede competente, per ottenere la liberazione dell'importazione della pietra pomice in Francia.

« Per quanto riguarda, infine, il dazio applicato in Francia sulla pietra pomice si fa presente che la pietra pomice grezza, in detriti o pezzi è esente da dazio mentre la pietra pomice in polvere è colpita da un dazio del 5 per cento, e non del 20 per cento ».

Il Ministro  
LOMBARDO.

SAMMARTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se nel quadro delle nuove provvidenze annunziate per il Mezzogiorno, il Molise possa sperare di vedere realizzate, con il grande acquedotto molisano destinato a dare acqua ad oltre settanta comuni, le seguenti altre opere di vitale importanza per quella regione abbandonata:

a) completamento della rotabile Poggio Sannita-Bagnoli del Trigno;

b) costruzione della rotabile provinciale n. 73;

c) costruzione dell'acquedotto delle Campate;

« Tali opere auspicate da decenni, rientrano decisamente nello spirito dei provvedimenti con i quali il Governo intende effettivamente redimere le desolate e neglette regioni del Mezzogiorno ». (2219).

RISPOSTA. — « a) *Completamento rotabile Poggio Sannita-Bagnoli del Tigno.* — Per provvedere al completamento della rotabile Poggio Sannita-Bagnoli del Trigno sono stati già eseguiti due lotti di lavori per complessivi 25 milioni.

« Per un altro lotto di lavori dell'importo di lire 110 milioni è in corso di aggiornamento presso il competente Ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale il relativo progetto che è prossimo ad essere revisionato.

« Con la esecuzione dei lavori relativi peraltro non sarà ancora completa l'opera. Occorrerà infatti provvedere ad altri lavori per una spesa presumibile di altri 80 milioni. È in corso per essi l'istruttoria necessaria per l'accertamento delle condizioni volute ai fini dell'ammissibilità al contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

« b) *Completamento rotabile provinciale n. 73.* — Per il completamento della rotabile provinciale n. 73 è in corso d'istruttoria la domanda di contributo dello Stato, allo scopo di determinare l'ammissibilità o meno di essa ai benefici di cui alla legge anzitutto per un primo tronco di strada per l'importo di lire 44 milioni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

« Il relativo progetto è in corso di aggiornamento a cura dell'Amministrazione provinciale. Per gli altri lavori occorrenti, sarà a suo tempo, quando e se cioè sarà stata emanata l'apposita legge, esaminata la possibilità di includere la necessità di cui trattasi nel programma da compilare a' termini della legge ora all'esame del Parlamento, delle opere straordinarie da eseguirsi nel Mezzogiorno e nelle zone più depresse a meno che non si renda possibile, su richiesta del comune interessato, finanziare i lavori stessi coi fondi previsti dalla legge n. 589.

« c) *Costruzione acquedotto delle Campate.* — Il progetto invece relativo alla costruzione dell'acquedotto detto delle Campate dell'importo di lire 237.612.000 è stato già approvato in linea tecnica.

« Al corrispondente finanziamento, dato il suo elevato importo, potrà eventualmente provvedersi coi fondi che saranno stanziati in base al provvedimento straordinario in corso di esame al Parlamento, di cui è sopra cenno, a meno che non sia dato di ammettere i lavori stessi al finanziamento previsto dalla legge già citata n. 589.

« d) *Grande acquedotto Molisano.* — Alla esecuzione dell'importante opera che interessa oltre settanta comuni sarà possibilmente provveduto quando e se abbia attuazione il provvedimento legislativo relativo alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie ora all'esame del Parlamento, essendo intendimento di questo Ministero di esaminare il modo di includere l'opera stessa nel programma dei lavori che potranno eventualmente essere finanziati ai sensi della legge stessa ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Perché vogliano considerare ormai matura e possibile la realizzazione del brevissimo nastro stradale che dalla statale n. 86 attraverso l'abitato ed il bosco di Castiglione, di Carovilli raggiunga la statale n. 86 all'altezza del ponte San Mauro, conferendo ad un tempo possibilità di accesso rotabile al bosco e snellezza al traffico stradale, già tanto lungo e tortuoso per le montagne del Molise ». (2189).

RISPOSTA. — « La costruzione del tronco di strada che dalla statale n. 86 attraverso l'abitato ed il bosco di Castiglione di Carovilli raggiunge la statale n. 86 all'altezza del ponte San Mauro sul Trigno non è di competenza

di questo Ministero, il quale al massimo potrebbe esaminare la eventualità di concedere un contributo sui lavori relativi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Non risulta peraltro che l'Amministrazione provinciale interessata abbia chiesto il contributo in parola ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se nel prossimo esercizio finanziario sia considerata la necessità di ripristino dell'arredamento scolastico in Carpinone (Campobasso) che, completamente distrutto dalla guerra, non è stato finora neppure in parte ricostruito, malgrado ripetute istanze delle autorità amministrative e scolastiche interessate ». (2465).

RISPOSTA. — « Al finanziamento dei lavori per la ricostruzione dell'arredamento scolastico distrutto dalla guerra, del comune di Carpinone, è stato possibile provvedere coi fondi del corrente esercizio finanziario limitatamente ad una parziale ricostruzione per un importo di lire 250.000 in base ad una perizia già predisposta che avrà sollecito corso.

« Alla ricostruzione della restante parte dell'arredamento per un ulteriore importo di lire 750.000 si cercherà di provvedere nel prossimo esercizio finanziario compatibilmente con le altre necessità che interessano gli altri 44 comuni pure gravemente danneggiati dalla guerra che sono inclusi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio del Genio civile di Isernia ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

VIGORELLI. — *Al Presidente del Consiglio, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere quali mezzi siano stati predisposti, in vista della prossima campagna per la monda e il trapianto del riso, allo scopo:

1°) di assistere i bambini delle mondariso nell'età dalla nascita al dodicesimo anno, accogliendoli in appositi asili-nido e doposcuola funzionanti per il periodo della monda, durante il quale le madri sono costrette ad abbandonarli per le necessità del loro duro lavoro stagionale;

2°) di assistere le mondariso con opportuni interventi sanitari (medici, infermieri, posti di pronto soccorso, armadi farmaceutici

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

tici, ecc.), quando nei comuni della monda le lavoratrici si ammassano in numero tale da non consentire ai medici condotti, con i mezzi normali, alcuna possibilità di una efficiente assistenza;

3°) di assicurare con posti di ristoro e con distribuzione di viveri, nelle stazioni di passaggio, gli alimenti necessari alle mondariso durante il viaggio di trasferimento dalla abituale residenza alle località della monda ». (2548).

RISPOSTA. — « Per l'assistenza ai figli delle mondariso si è provveduto ad interessare tempestivamente l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nonché l'Opera nazionale per la maternità e infanzia, perché venga definitivamente risolto ogni problema relativo al finanziamento di questo genere di assistenza attraverso una adeguata dotazione di mezzi e di attrezzature a favore degli asilino.

« In ordine, poi, all'assistenza di carattere sanitario, attraverso i competenti organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale assistenza malattia, è stato concretato un completo piano assistenziale diretto ad accrescere, rispetto alla decorsa campagna, le distribuzioni di materiale sanitario e, in particolare, il numero delle autoambulanze che sarà portato da 4 a 7; saranno pure distribuiti 40 mila cappelli di paglia, n. 25 mila mascherine paraocchi, 10 mila pacchetti di medicazione e messe a disposizione 100 cassette di pronto soccorso.

« Per quanto, infine, concerne la distribuzione di viveri nelle stazioni di transito e l'assistenza da prestarsi nei posti di ristoro, stanti talune difficoltà insorte in qualche località per la diversa destinazione data ai relativi locali dall'Amministrazione delle finanze, opportuno intervento è già stato svolto presso quest'ultimo, nei termini ed allo scopo precisati ».

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
MARAZZA.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Napoli, contrariamente a quanto prevedono le vigenti leggi provinciali e comunali, non ha ancora provveduto a rimuovere dalla carica il sindaco di Quarto Flegreo (Napoli), Domenico De Falco fu Genaro, rinviato a giudizio dal tribunale di Napoli in data 26 maggio 1949, perché colpevole

di ricettazione di automezzi di proprietà dell'Amministrazione militare, e il cui processo dovrà celebrarsi il 24 aprile 1950 ». (2451).

RISPOSTA. — « Il prefetto di Napoli ha già provveduto a sospendere il sindaco di Quarto, signor Domenico De Falco, dalle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 149, comma quinto del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, in seguito alla sentenza con la quale il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli lo ha rinviato a giudizio per rispondere di concorso nel reato di ricettazione.

« Non si ritiene di poter promuovere la rimozione del predetto amministratore dalla carica, in quanto mancano i presupposti tassativamente richiesti dall'articolo 149, comma settimo del citato testo unico della legge comunale e provinciale ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

VOCINO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non si creda necessario ed urgente estendere alle vedove ed agli orfani di guerra i provvedimenti in favore dei mutilati e degli invalidi di guerra disposti con la legge 31 agosto 1921, n. 1312, intesa a riservare in ogni amministrazione pubblica una percentuale di posti disponibili per la sistemazione di dette benemerite categorie alle quali evidentemente è pari nel sacrificio, nei diritti e nel bisogno la disgraziatissima categoria degli orfani e delle vedove di guerra; e per conoscere altresì se e quando verrà provveduto alla perequazione delle pensioni di reversibilità privilegiate di guerra con quelle di reversibilità privilegiate di pace, essendo queste con evidente offesa alla equità, superiori di circa due terzi alle prime ». (1973).

RISPOSTA. — « Quanto alla prima parte, si rileva che agli orfani ed alle vedove di guerra sono stati già concessi vari benefici ai fini della sistemazione degli impieghi.

« A) Per effetto dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1929, n. 1397, gli orfani di guerra che conseguano l'idoneità nei concorsi partecipano alla quota del 50 per cento dei posti riservati in favore dei combattenti, nella misura in cui non risulti possibile l'assegnazione a questi ultimi.

« B) Inoltre, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti in guerra fruiscono (al pari delle madri e delle sorelle vedove o nubili) delle preferenze nelle graduatorie dei

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

concorsi (articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176). Il medesimo beneficio è esteso ai congiunti dei caduti della lotta di liberazione (citato decreto legislativo luogotenenziale numero 467 del 1945) ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135).

C) Gli orfani e le vedove di guerra hanno fruito, insieme con le varie categorie di reduci, dell'assunzione obbligatoria (percentuale del 5 per cento rispetto ai posti del personale di ruolo) negli impieghi non di ruolo delle pubbliche Amministrazioni (decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138; decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 41; decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 159; decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1121; decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335).

« D) Parimenti gli orfani e le vedove di guerra vennero comprese nelle sfera d'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 (più volte prorogato) che ha riservato ai reduci la metà delle nuove assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private (articolo 2 decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844).

« Ciò premesso, non sembra possibile estendere alle suddette categorie i benefici della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra. Al riguardo questa Presidenza non può che condividere l'avviso manifestato dal Ministero del tesoro.

« Pur senza disconoscere le difficoltà che gli orfani e le vedove di guerra incontrano per la sistemazione negli impieghi, il predetto Ministero ha giustamente rilevato che non meno del 60 per cento dei posti nei gradi iniziali nelle carriere delle pubbliche Amministrazioni è riservato alle varie categorie di reduci, di guisa che i posti disponibili a favore della generalità dei cittadini si limitano ad un numero del tutto inadeguato ad assorbire i giovani che aspirano ad una sistemazione nei pubblici impieghi.

« D'altra parte, è di vitale interesse, per la migliore organizzazione amministrativa, assicurare un'ampia selezione nel reclutamento del personale; selezione che, com'è ovvio, è gravemente compromessa dalle riserve di posti in favore di determinate categorie.

« Per altre considerazioni, questa Presidenza non crede di poter neppure accedere alla soluzione prospettata dal Ministero della difesa nel senso di porre gli orfani e le vedove di guerra sul medesimo piano dei combattenti

ai fini della quota riservata di posti nei pubblici concorsi. Tale innovazione mentre avverrebbe a danno dei combattenti, gioverebbe in misura pressoché trascurabile alle predette categorie. E da considerare infatti che sulla quota riservata già concorrono i partigiani combattenti (articolo 4 decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467) e che l'eventuale estensione del beneficio dovrebbe necessariamente comprendere anche i congiunti dei caduti della lotta di liberazione (articolo 2 citato decreto legislativo luogotenenziale n. 467 e dei caduti civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 635). Diluendosi su una più estesa sfera di soggetti, il beneficio perderebbe gran parte del suo contenuto: sicché ciascuna categoria in sé considerata conseguirebbe un vantaggio pressoché trascurabile.

« Relativamente agli impieghi non di ruolo, manca del pari ogni possibilità di agevolare la sistemazione degli orfani e delle vedove. Com'è noto, l'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ha posto il divieto assoluto di nuove assunzioni; ed è tuttora da definire la questione dell'ulteriore contingente di invalidi che si renda necessario assorbire in relazione alla citata legge del 1921, per la cui riforma è stata frattanto presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

« Nei riguardi del rilevato divario tra le pensioni privilegiate di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie, il Ministero del tesoro ha giustamente osservato che i due trattamenti hanno un fondamento del tutto diverso. La pensione privilegiata indiretta di guerra rappresenta unicamente un indennizzo corrisposto ai congiunti del caduto in guerra; la pensione privilegiata ordinaria, invece, non soltanto è concessa per risarcire il danno prodotto dall'evento di servizio, ma costituisce, altresì, il trattamento di quiescenza per gli anni di servizio resi allo Stato. Ciò spiega perché la pensione di guerra sia cumulabile con la pensione ordinaria per anzianità di servizio, mentre il cumulo non è ammesso per la pensione privilegiata ordinaria.

« Ad ogni modo il disegno di legge per la riforma delle pensioni di guerra, già presentato al Parlamento, mentre apporta sensibili miglioramenti economici ai pensionati (compresi i titolari di pensioni indirette) riduce notevolmente il suaccennato divario tra le pensioni privilegiate di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
ANDREOTTI.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1950

ZANFAGNINI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per sapere per quali ragioni — mentre è stata respinta la domanda di autorizzazione alla costruzione di una raffineria di petrolio in San Giorgio di Nogaro, in palese contrasto con la necessità di valorizzare la spesa sostenuta dallo Stato per il potenziamento di quel porto e dell'economia friulana, sotto pretesto che la capacità di 200 mila tonnellate prevista dal progetto non corrisponde alle direttive governative, volte a consentire soltanto raffinerie di grande portata — sono state per contro autorizzate quasi contemporaneamente raffinerie di portata eguale e anche di molto inferiore a quella di San Giorgio di Nogaro, e per località assai meno idonee del porto friulano agli effetti dell'economia dei trasporti e della possibilità di collocamento dei prodotti sui mercati esteri. E se l'onorevole Ministro non ritenga, perciò, di dover riprendere in esame ed accogliere la detta domanda, che è di interesse vitale per l'avvenire e l'attrezzatura industriale di Porto Nogaro ». (409).

RISPOSTA. — « Con domanda in data 8 novembre 1947 la Società compagnia importatori carburanti (C.I.C.S.A.) chiese a questo Ministero la concessione di installare in San Giorgio di Nogaro, dove la società stessa gestisce un deposito costiero di olii minerali, una nuova raffineria di petrolio per una capacità di lavorazione di 200.000 tonnellate annue di materia prima.

« La richiesta fu sottoposta all'esame dell'apposita commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, la quale, nella seduta del 2 febbraio 1948, espresse parere contrario all'accoglimento della relativa domanda per i seguenti motivi:

1°) l'attrezzatura industriale petrolifera, esistente in Italia era già sufficiente a produrre l'attuale fabbisogno nazionale soprattutto di prodotti petroliferi bianchi;

2°) per i prevedibili futuri incrementi di consumo nel settore petrolifero si ravvisava l'opportunità che eventuali nuove concessioni per impianti di raffineria di olii minerali fossero da accordare ad imprese petrolifere di grande potenzialità che avessero potuto assicurare la continuità della fornitura di petroli greggi in particolare del Medio Oriente, che avessero dato affidamento d'ottenere i migliori prodotti finiti e che fossero state in grado di esportare i prodotti petroliferi ottenuti in esuberanza alle possibilità di assorbimento del mercato nazionale;

3°) l'impianto progettato dalla C.I.C.S.A. non presentava alcuna particolarità nell'at-

trezzatura tecnica rispetto alle comuni medie raffinerie destinate alla normale fabbricazione di prodotti petroliferi, il cui fabbisogno era largamente coperto dall'attrezzatura già esistente.

« Per i motivi di cui sopra, comunicati alla società interessata, questo Ministero non ritenne di accogliere la richiesta della Società C.I.C.S.A.

« Per quanto riguarda, poi, le autorizzazioni concesse da questo Ministero per raffinerie « di portata eguale e anche di molto inferiore a quella di San Giorgio di Nogaro », questo Ministero deve precisare che l'unica nuova raffineria di petrolio greggio, con capacità di trattamento di 200 mila tonnellate annue di materia prima, per la quale questa Amministrazione, su conforme parere della Commissione petrolifera, si espresse favorevolmente, è quella della Società anonima petroli italiani (A.P.I.) perché destinata alla fabbricazione di prodotti speciali, che attualmente di importano dall'estero (benzine aromatiche, gas liquefacibili, gas permanenti, ecc.).

« Gli altri impianti che sarebbero stati autorizzati con una capacità di lavorazione inferiore a quella prevista dalla progettata raffineria della C.I.C.S.A., sono quelli della Società anonima Distilleria italiana catrami affini (D.I.C.A.) in Apuania, della Ditta Edoardo Garrone in Genova, della Industria nazionale olii lubrificanti (N.I.L.O.) in Milano, e della Ditta azienda petroli Ascanio Galletti in Firenze.

« Al riguardo, si informa, però, che non si trattava di impianti da costruire *ex novo*, ma di impianti da tempo regolarmente esistenti ai quali fu concesso di trattare limitati quantitativi di petroli greggi di importazione, al fine di consentire l'esercizio degli impianti ed il mantenimento della relativa mano d'opera, che altrimenti avrebbe dovuto essere licenziata per mancanza di lavoro, dato che le predette aziende non trovavano sul mercato nazionale sufficienti quantitativi della materia prima, che inizialmente erano autorizzate a lavorare.

« Ciò premesso, si comunica che nonostante le cennate difficoltà è stata recentemente accolta la domanda della C.I.C.S.A. e che quanto prima sarà rilasciata la prevista autorizzazione per l'impianto di una raffineria in San Giorgio Nogaro ».

Il Ministro  
TOGNI.